

Ordinanza sullo stato civile (testo commentato) (OSC)

del 28 aprile 2004

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 40, 43a, 44 capoverso 2, 45a capoverso 3, 48, 103 e il titolo finale dell'articolo 6a capoverso 1 del Codice civile¹ (CC),

ordina:

I

Capo primo:	Disposizioni generali	4
Capo secondo:	Oggetto della documentazione	8
Capo terzo:	Procedura di documentazione	13
Sezione 1: In generale		13
Sezione 2: Competenza		16
Sezione 3: Registrazione dei dati		18
Sezione 4: Chiusura dei dati		19
Sezione 5: Modifica dei dati		19
Sezione 6: Documenti giustificativi		20
Capo quarto:	Obblighi di notificazione	21
Sezione 1: Nascita e morte		21
Sezione 2:	Eventi esteri, dichiarazioni e decisioni	23
Capo quinto:	Organi ufficiali obbligati alla comunicazione	23
Capo sesto:	Divulgazione dei dati	26
Sezione 1: In generale		26
Sezione 2: Divulgazione d'ufficio		28
Sezione 3: Divulgazione su richiesta		31
Capo settimo:	Preparazione e celebrazione del matrimonio	32
Sezione 1: Procedura preparatoria		32
Sezione 2: Celebrazione del matrimonio		36
Sezione 3: Matrimoni di cittadini stranieri		37
Sezione 4: Certificato di capacità al matrimonio		37
Capo ottavo:	Banca dati centrale Infostar	38
Capo nono:	Protezione e sicurezza dei dati	41
Capo decimo:	Vigilanza	42
Capo undicesimo:	Procedura e rimedi giuridici	45
Capo dodicesimo:	Disposizione penale	46
Capo tredicesimo:	Disposizioni finali	47
Allegato (art. 79)		53

¹ RS 210 (nuova versione giusta la modifica del 5.10.2001, in vigore dal...; RU...)

La nuova ordinanza sullo stato civile (OSC) attua la modifica del 5 ottobre 2001 del Codice civile (CC). In futuro, lo stato civile sarà documentato soltanto elettronicamente. Il sistema "Infostar" si basa su una banca dati centrale gestita dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) presso il Centro del servizio informatico del Dipartimento federale di giustizia e polizia (CSI-DFGP) con la quale sono collegate tutte le autorità dello stato civile. A livello tecnico, la vasta informatizzazione garantisce un'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti. Le modifiche del CC, in vigore dal 1° gennaio 2000, nei capi concernenti gli atti dello stato civile nonché la procedura preparatoria e la celebrazione del matrimonio, con i relativi adeguamenti di vasta portata dell'OSC, fungono da filo conduttore. Tali novità sono mantenute. Le prescrizioni sul tasso minimo di occupazione degli ufficiali dello stato civile (professionalizzazione) e sul programma di documentazione elettronico "Infostar" consentono di ridurre notevolmente la densità normativa nella nuova OSC. La modifica del 5 ottobre 2001 del CC e la nuova OSC nonché la revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) devono essere poste in vigore dal Consiglio federale. A partire da questa data, tutte le autorità dello stato civile saranno collegate al sistema "Infostar" (piena operatività). Dal momento che in futuro i moduli dello stato civile e la relativa scritta verranno disciplinati mediante istruzioni dell'Ufficio federale dello stato civile (art. 6 con relative spiegazioni), il Dipartimento federale di giustizia e polizia è tenuto ad abrogare per il 30 giugno 2004 l'ordinanza sui moduli dello stato civile e la relativa scritta, OSCM. Le interfacce degli accessi nella procedura di richiamo per il rilascio dei certificati ai cittadini svizzeri, per la gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia e del casellario giudiziale informatizzato nonché per la ricerca delle persone scomparse vengono definite in una prima fase di ampliamento di "Infostar" (art. 43a cpv. 4 CC nella versione approvata dal Parlamento il 5.10.2001). A tal fine saranno necessarie disposizioni d'esecuzione complementari nella nuova versione dell'ordinanza sullo stato civile. - Il Codice civile disciplina il principio del finanziamento da parte dei Cantoni (art. 45° cpv. 2 CC nella versione del 5.10.2001). L'aiuto finanziario della Confederazione è previsto soltanto per la fase pilota (art. 6a° cpv. 2 titolo finale CC nella versione menzionata). L'Ufficio federale di giustizia tiene un conteggio separato dal conto finanziario della Confederazione, stabilisce il fabbisogno annuo e allestisce il conteggio sulle spese effettive (art. 77 cpv. 1-3). I dettagli con le scadenze cronologiche e i termini vanno regolati in un accordo operativo tra l'Ufficio federale di giustizia e la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (art. 77 cpv. 4). Ne fanno parte il rimborso degli investimenti prefinanziati dalla Confederazione nella fase pilota dedotto l'aiuto finanziario della Confederazione (art. 6a° cpv. 2 titolo finale CC) e le modalità del finanziamento annuale per la gestione e gli investimenti da parte dei Cantoni. Nei messaggi sul preventivo e sul conto dello Stato si fa riferimento al finanziamento da parte dei Cantoni.- L'articolo 78 concretizza la partecipazione dei Cantoni (art. 45a° cpv. 3 CC nella versione del 5.10.2001). La Conferenza dei Cantoni con la Commissione "Infostar" ha creato un interlocutore per la Confederazione.- Il nuovo attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile (art. 4 cpv. 3 lett. c) si fonda su

un'iniziativa formativa dell'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile presso l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (regolamento concernente l'esame di professione di ufficiale dello stato civile emanato il 12.3.2003 dall'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile come organo responsabile e approvato dal Dipartimento federale dell'economia il 4.6.2003). Oltre a un generoso disciplinamento transitorio (art. 95) viene garantita anche una soluzione flessibile. - I moduli dello stato civile sono preprogrammati nel sistema di documentazione elettronico "Infostar". Se occorre stampare dati dello stato civile, l'ufficio dello stato civile sceglie il modulo dello stato civile più adeguato alle necessità concrete. In tal modo è possibile garantire un uso unitario dei moduli dello stato civile a livello nazionale. Determinare quali moduli occorra utilizzare nello stato civile è un'operazione di natura tecnico-organizzativa e rientra nell'ambito delle competenze generali dell'Ufficio federale dello stato civile di emanare istruzioni (art. 84 cpv. 3 lett. a). Per questo motivo ora sarà competente questo Ufficio invece del Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 6). Il numero dei moduli è considerevolmente incrementato rispetto al diritto vigente. Rispetto alla situazione attuale si tiene in tal modo maggiormente conto delle richieste concrete di informazioni e prove nonché delle esigenze in materia di diritto sulla protezione dei dati relative a una limitazione della comunicazione ai dati indispensabili per lo scopo citato. - I dati dello stato civile documentati nella banca dati centrale "Infostar" sono costantemente protetti mediante misure di natura organizzativa nonché tecnica e vengono trasferiti sempre nella loro integralità. In un accordo amministrativo tra l'Archivio federale e l'Ufficio federale di giustizia vanno fissati gli standard in modo tale da poter disporre dei dati a lungo termine senza pregiudicare negativamente un trasferimento successivo dei dati dello stato civile all'Archivio federale o agli archivi cantonali. In occasione dell'elaborazione di questo accordo vanno consultate la Conferenza svizzera dei capo archivisti e la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile. Le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile e l'Associazione svizzera dello stato civile hanno potuto esprimere il loro parere in merito agli atti d'esecuzione entro la fine del 2002 e nella primavera del 2003 sugli avamprogetti degli atti d'esecuzione. Gli atti sono stati sostanzialmente ritenuti chiari, facilmente comprensibili e adeguati. Nei testi modificati si è tenuto ampiamente conto dei suggerimenti delle cerchie interessate. La modifica del Codice civile, la nuova ordinanza sullo stato civile e la modifica dell'ordinanza sugli emolumenti vanno messe in vigore il 1° luglio 2004. A partire da questa data tutte le autorità di vigilanza sullo stato civile devono essere collegate al sistema elettronico di documentazione. Per motivi di natura statistica la definizione giuridica di infante nato morto sarà vincolante dal 1° gennaio 2005 (art. 100 cpv. 2) e per motivi di praticabilità e di sicurezza del diritto l'entrata in vigore del nuovo disciplinamento sulle autorità competenti per la registrazione delle sentenze giudiziarie svizzere, delle decisioni amministrative e delle naturalizzazioni (art. 22 e 43) viene delegata al Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 100 cpv. 3). - All'emanazione della nuova ordinanza sullo stato civile è anche collegata la modifica del regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero: gli articoli 15, 23, 24 e 25 vengono ripresi nella nuova

ordinanza sullo stato civile (art. 5), poiché quest'ultimi tengono ampiamente conto anche degli aspetti internazionali della documentazione dei dati dello stato civile in Svizzera e della procedura di celebrazione del matrimonio. Inoltre viene abrogata l'ordinanza concernente l'atto d'origine: almeno provvisoriamente l'atto d'origine viene ripreso nell'elenco dei moduli dello stato civile (art. 6) e rimane se del caso a disposizione delle amministrazioni comunali.

Capo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Circondari dello stato civile e sedi

¹ I circondari dello stato civile sono fissati dai Cantoni in modo tale da permettere agli ufficiali dello stato civile un tasso di occupazione che garantisca un'esecuzione tecnicamente corretta dei loro compiti. Il tasso di occupazione è almeno del 40 per cento. Esso è calcolato unicamente sulla base delle attività nell'ambito dello stato civile.

² In casi particolarmente motivati, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può autorizzare, su richiesta dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (autorità di vigilanza), deroghe al tasso minimo d'occupazione se è garantita un'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti.

³ Circondari dello stato civile possono comprendere Comuni di uno o più Cantoni. I Cantoni interessati, d'intesa con l'Ufficio federale dello stato civile, prendono i necessari accordi.

⁴ I Cantoni designano la sede degli uffici per ogni circondario dello stato civile.

⁵ Ogni modifica di circondario dello stato civile o trasferimento di sede di un ufficio deve prima essere notificata all'Ufficio federale dello stato civile.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 3 e art. 10 cpv. 5 OSC). Il capoverso 3 prende in considerazione le esigenze e gli obiettivi attuali. Presso l'Ufficio federale dello stato civile è ottenibile una perizia dell'Ufficio federale di giustizia del 27 agosto 2002, che mostra soluzioni concrete. Come novità, nel capoverso 5 si parla di "prima" (invece che "senza indugio").

Art. 2 Uffici dello stato civile speciali

¹ I Cantoni possono istituire uffici dello stato civile speciali il cui circondario dello stato civile comprende tutto il territorio cantonale.

² Essi possono incaricare gli uffici dello stato civile speciali di registrare:

- a. decisioni o documenti esteri concernenti lo stato civile in base a decisioni della propria autorità di vigilanza (art. 32 della legge federale del 18 dicembre 1987² sul diritto internazionale privato, LDIP);

² RS 291

-
- b. sentenze o decisioni dei propri tribunali o autorità amministrative cantonali;
 - c. decisioni amministrative della Confederazione se concernono cittadini del proprio Cantone o decisioni del Tribunale federale se in prima istanza ha deciso un proprio tribunale cantonale.

³ Essi possono assegnare tali compiti anche agli uffici dello stato civile ordinari.

⁴ Più Cantoni possono costituire uffici dello stato civile speciali in comune. Concludono i necessari accordi d'intesa con l'Ufficio federale dello stato civile.

Tale disposizione si propone di consentire ai Cantoni soluzioni organizzative ottimali nell'ambito della sostanziale riorganizzazione dello stato civile, attualmente in corso (professionalizzazione, informatizzazione).

Art. 3 Lingua ufficiale

¹ La lingua ufficiale è retta dal disciplinamento cantonale.

² Occorre fare capo a un interprete, se in occasione di un'operazione la comprensione non è garantita. Le spese sono a carico dei privati interessati sempreché non si tratti di una mediazione linguistica destinata ai sordomuti.

³ L'ufficiale dello stato civile rileva per scritto le generalità dell'interprete, lo rende attento all'obbligo di tradurre fedelmente e lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.

⁴ I documenti che non siano redatti in una delle lingue ufficiali svizzere possono essere rifiutati, se essi non sono accompagnati da una traduzione certificata in lingua tedesca, francese o italiana.

⁵ Le autorità dello stato civile provvedono alla traduzione, per quanto ciò sia necessario e possibile.

⁶ Le spese di traduzione sono a carico dei privati interessati.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 9, 137 cpv. 2-4 e 160 cpv. 2 OSC). Per interpreti si intendono anche persone in grado di comunicare con sordomuti. Per i sordomuti la comunicazione linguistica è gratuita (art. 2 cpv. 4 i. c. con l'art. 7 cpv. 2 della legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, LDis, RS 151.3). La ricasazione si fonda sull'articolo 89 capoverso 3.

Art. 4 Ufficiale dello stato civile

¹ I Cantoni assegnano a ogni circondario dello stato civile il numero necessario di ufficiali dello stato civile, designano il responsabile e disciplinano la supplenza.

² Un ufficiale dello stato civile può essere competente per più circondari dello stato civile.

³ Per la nomina o l'elezione di un ufficiale dello stato civile sono richiesti:

- a. la cittadinanza svizzera;

-
- b. l'esercizio dei diritti civili;
 - c. l'attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile secondo il regolamento concernente l'esame di professione di ufficiale dello stato civile o un attestato riconosciuto come equipollente dall'Ufficio federale dello stato civile.

⁴ L'attestato ai sensi del capoverso 3 lettera c può essere conseguito anche dopo la nomina o l'elezione. Nella sua decisione d'assunzione, l'autorità cantonale competente fissa il termine. Quest'ultimo può essere al massimo di tre anni e in casi particolarmente motivati può essere prorogato.

⁵ I Cantoni possono stabilire altre condizioni per la nomina o l'elezione di un ufficiale dello stato civile.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 10 cpv. 1-4 e 11 OSC). Non vengono più menzionati i supplenti visto che ai sensi di una maggiore professionalizzazione (art. 1 cpv. 1) vi sono soltanto ancora ufficiali di stato civile che garantiscono la supplenza all'interno del circolo oppure anche oltre i confini del circolo. Il capoverso 3 lettera c è nuovo: l'attestato professionale federale si fonda su un'iniziativa formativa dell'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile (regolamento concernente l'esame di professione di ufficiale dello stato civile emanato il 12.3.2003 dall'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile e approvato dal Dipartimento federale dell'economia il 4.6.2003). Questa funge da filo conduttore per un'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti (art. 48 cpv. 3 CC nella versione in vigore dal 1.1.2000). L'attestato professionale federale può essere sostituito da un attestato equipollente. Il riconoscimento da parte dell'Ufficio federale dello stato civile garantisce la qualità della formazione alternativa cantonale o intercantonale. La non chiara condizione della "buona cultura generale" (art. 11 cpv. 1 n. 3 OSC) non ha un significato a sé stante ed è soppressa. Il capoverso 4 corrisponde a una richiesta dei Cantoni: sul mercato del lavoro sarà molto difficile reperire specialisti che dispongano della nuova e impegnativa formazione specifica richiesta.

Art. 5 Rappresentanze svizzere all'estero

¹ Le rappresentanze svizzere all'estero collaborano all'esecuzione della documentazione dello stato civile e della procedura di celebrazione del matrimonio. Esse svolgono segnatamente i compiti seguenti:

- a. informare e offrire consulenza alle persone interessate;
- b. trasmettere documenti e decisioni esteri concernenti lo stato civile con traduzione sommaria e autenticazione;
- c. trasmettere documenti e ricevere dichiarazioni per la procedura preparatoria al matrimonio in Svizzera;
- d. trasmettere certificati svizzeri di capacità al matrimonio per matrimoni all'estero;

-
- e. ricevere e trasmettere dichiarazioni concernenti il cognome;
 - f. accertare le attinenze comunali e cantonali e la cittadinanza svizzera;
 - g. verificare l'autenticità dei documenti esteri;
 - h. richiedere e trasmettere informazioni sul diritto estero;
 - i. riscuotere gli emolumenti.

² Il Dipartimento può eccezionalmente assegnare a un rappresentante della Svizzera all'estero incombenze di ufficiale dello stato civile. La protezione giuridica è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 1943⁴ sull'organizzazione giudiziaria.

³ L'Ufficio federale dello stato civile emana le necessarie istruzioni ed esercita la vigilanza.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 26 OSC e art. 15 e 23-25 del regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero, RS 191.1). Gli articoli citati del regolamento sono abrogati (art. 99 cpv. 2). Gli uffici dello stato civile all'estero possono continuare a svolgere la loro attività soltanto su incarico degli uffici dello stato civile in Svizzera poiché le rappresentanze svizzere all'estero non hanno accesso al sistema completamente informatizzato di documentazione dello stato civile. Il capoverso 1 lettera a risulta dall'obbligo generale di informazione e consulenza delle autorità dello stato civile (art. 16 cpv. 5 e le relative spiegazioni). Spiegazione relativa al capoverso 1 lettera f: non esiste più l'attestazione della cittadinanza secondo il diritto vigente. Per comprovare le attinenze vi sono a disposizione altri documenti (p. es. certificato individuale di stato civile).

Art. 6 Moduli dello stato civile e la relativa scritta

¹ L'Ufficio federale dello stato civile fissa i moduli utilizzati nelle pratiche dello stato civile.

² Emanare istruzioni sulla qualità della carta e sulle esigenze applicabili alle modalità di scrittura. Al fine di evitare abusi, può prescrivere elementi di sicurezza speciali.

I moduli dello stato civile sono preprogrammati nel sistema di documentazione elettronico "Infostar". Se occorre stampare dati dello stato civile, l'ufficio dello stato civile sceglie il modulo dello stato civile più adeguato alle necessità concrete. In tal modo è possibile garantire un uso unitario dei moduli dello stato civile a livello nazionale. Determinare quali moduli occorra utilizzare nello stato civile è un'operazione di natura tecnico-organizzativa e rientra nell'ambito delle competenze generali dell'Ufficio federale dello stato civile di emanare istruzioni (UFSC, art. 84 cpv. 3 lett. a). Per questo motivo ora sarà competente questo Ufficio invece del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Per evitare abusi, l'UFSC potrà prescrivere in futuro elementi di sicurezza speciali nelle sue

³ RS 172.021

⁴ RS 173.110

istruzioni. Il numero dei moduli è considerevolmente incrementato rispetto al diritto vigente. Rispetto alla situazione attuale si tiene in tal modo maggiormente conto delle richieste concrete di informazioni e prove nonché delle esigenze in materia di diritto sulla protezione dei dati relative a una limitazione della comunicazione ai dati indispensabili per lo scopo citato. La nuova ordinanza sullo stato civile non disciplina più l'attestazione della cittadinanza (art. 145a OSC), il libretto di famiglia (art. 146-147e OSC) e il controllo dell'atto d'origine (art. 35a n. 1 OSC). Per l'accertamento delle attinenze da parte delle rappresentanze svizzere all'estero vi sono a disposizione documenti diversi dall'attestazione della cittadinanza (ad es. il certificato individuale di stato civile). Almeno provvisoriamente l'atto d'origine viene ripreso nell'elenco dei moduli dello stato civile e rimane dunque a disposizione delle amministrazioni comunali. L'ordinanza sui moduli dello stato civile e la relativa scritta e l'ordinanza concernente l'atto d'origine sono pertanto da abrogare (art. 99 cpv. 1 n. 1 con relative spiegazione). Per quest'ultima è competente il Consiglio federale mentre per l'altra il DFGP. Per estratti dei registri dello stato civile convenzionali sono a disposizione moduli internazionali plurilingue di stato civile (Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, RS 0.211.112.112). Nelle sue istruzioni l'UFSC deve provvedere affinché anche i ciechi e ipovedenti abbiano accesso ai dati dello stato civile (art. 2 cpv. 4 i. c. con l'art. 7 cpv. 2 della legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, LDIs, RS 151.3), ossia i moduli dello stato civile devono poter essere registrati nei sistemi utilizzati da queste persone per la conversione in lingua o in caratteri "Braille".

Capo secondo: Oggetto della documentazione

Art. 7 Stato civile

¹ L'oggetto della documentazione è lo stato civile (art. 39 cpv. 2 CC).

² Sono registrati:

- a. nascita;
- b. trovato;
- c. morte;
- d. morte di una persona sconosciuta;
- e. dichiarazione concernente il cognome;
- f. riconoscimento;
- g. cittadinanza;
- h. procedura preparatoria al matrimonio;
- i. matrimonio;

-
- j. scioglimento del matrimonio;
 - k. cambiamento di nome;
 - l. rapporto di filiazione;
 - m. adozione;
 - n. dichiarazione di scomparsa;
 - o. cambiamento di sesso.

Corrisponde al diritto in vigore: il capoverso 1 si riallaccia alla definizione legale nel Codice civile. Il capoverso 2 designa le operazioni come fonte di dati: nel sistema di documentazione elettronico "Infostar" la registrazione e l'aggiornamento dei dati dello stato civile avviene esclusivamente sulla base di operazioni. Le operazioni "Persona" e "Rettificazione e cancellazione" non sono menzionate nel testo dell'ordinanza: La seconda è sempre connessa con una modifica dei dati delle operazioni esplicitamente menzionate, la prima è importante soprattutto sotto il profilo del diritto transitorio (rilevamento retroattivo).

Art. 8 Dati

I seguenti dati sono tenuti nel registro dello stato civile:

- a. dati del sistema:
 - 1. numeri del sistema,
 - 2. tipo di iscrizione,
 - 3. stato dell'iscrizione,
 - 4. elenchi (Comuni, circondari dello stato civile, Stati, indirizzi);
- b. numero d'identificazione personale;
- c. nomi:
 - 1. cognome,
 - 2. cognome prima del matrimonio,
 - 3. nomi,
 - 4. altri nomi ufficiali;
- d. sesso;
- e. nascita:
 - 1. data,
 - 2. ora,
 - 3. luogo,
 - 4. nati morti;
- f. stato civile:
 - 1. stato,
 - 2. data;

-
- g. morte:
 - 1. data,
 - 2. ora,
 - 3. luogo;
 - h. domicilio;
 - i. luogo di soggiorno;
 - j. stato di vita;
 - k. posto sotto tutela;
 - l. genitori:
 - 1. cognome della madre,
 - 2. nomi della madre,
 - 3. altri nomi ufficiali della madre,
 - 4. cognome del padre,
 - 5. nomi del padre,
 - 6. altri nomi ufficiali del padre;
 - m. genitori adottivi:
 - 1. cognome della madre adottiva,
 - 2. nomi della madre adottiva,
 - 3. altri nomi ufficiali della madre adottiva,
 - 4. cognome del padre adottivo,
 - 5. nomi del padre adottivo,
 - 6. altri nomi ufficiali del padre adottivo;
 - n. attinenza / cittadinanza:
 - 1. data (valida a partire da / valida fino a),
 - 2. motivo dell'acquisto,
 - 3. annotazione del motivo dell'acquisto,
 - 4. motivo della perdita,
 - 5. annotazione del motivo della perdita,
 - 6. riferimento del registro delle famiglie,
 - 7. diritto di patriziato o di corporazione;
 - o. dati relativi alla relazione:
 - 1. tipo (vincolo matrimoniale / rapporto di filiazione),
 - 2. data (valida a partire da / valida fino a),
 - 3. motivo dello scioglimento.

L'articolo 8 contiene tutti i dati trattati nell'ambito della gestione completamente informatizzata del registro dello stato civile (sistema „Infostar“). Si tratta dei dati indispensabili per la documentazione dello stato civile ai sensi del Codice civile

(art. 39 segg. CC). Come finora, non è possibile trattare altri dati oltre a quelli menzionati (art. 39 OSC). Lettera b: si tratta di un numero sistematico che in linea di principio viene utilizzato soltanto per scopi interni allo stato civile. Lettera j: "stato di vita" include l'informazione se qualcuno è in vita o se è deceduto. Tale indicazione deve essere disponibile nel sistema per determinate funzioni.

Art. 9 Nascita

¹ È documentata la nascita degli infanti nati vivi e nati morti.

² Un infante nato morto, è un infante che nasce senza dare segni di vita e che presenta un peso alla nascita di almeno 500 grammi o un'età di gestazione di almeno 22 settimane completate.

³ Nel caso di infanti nati morti, cognome e nomi possono essere iscritti se le persone autorizzate a dare il nome (art. 37 cpv. 1) lo auspicano.

Corrisponde al diritto in vigore (cpv. 1: art. 59 cpv. 1 OSC; cpv. 3: art. 67 cpv. 1 n. 3 lett. b OSC). Come novità il capoverso 2 contiene ora una definizione legale di infante nato morto. Essa è stata elaborata dall'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM) in sintonia con la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e con la maggioranza degli Stati europei (lettera dell'1.3.2004 dell'ASSM all'UFSC). In base a tale definizione "senza segni di vita" significa: "nessun battito cardiaco, assenza di respirazione spontanea". Secondo il disciplinamento attuale (art. 59 cpv. 1 OSC) vanno documentate le nascite di infanti nati morti avvenute dopo il sesto mese di gravidanza. Nella pratica è molto difficile determinare tale termine. La regola approssimativa, secondo la quale il concepimento degli infanti che misurano meno di 30 centimetri risalirebbe a meno di sei mesi prima, era ritenuta da tempo insoddisfacente dalle cerchie dei medici specialisti. Il servizio obbligato alla notificazione, ossia di norma l'ospedale, decide se si tratta di un infante nato morto, la cui nascita è soggetta a registrazione.

Art. 10 Trovatello

Per trovatello si intende un infante esposto di filiazione ignota.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 59 cpv. 2 OSC).

Art. 11 Riconoscimento

¹ Per riconoscimento si intende il riconoscimento da parte del padre di un figlio che sta in rapporto di filiazione soltanto con la madre.

² Il riconoscimento può avvenire prima della nascita del figlio.

³ Non è ammessa la documentazione del riconoscimento di un figlio adottivo.

⁴ Se l'autore del riconoscimento è minorenne o interdetto, è necessario il consenso dei suoi genitori o del tutore. Il consenso deve essere dato per scritto. Le firme devono essere autenticate.

⁵ È competente a documentare i riconoscimenti, fatto salvo il riconoscimento giudiziario e per disposizione a causa di morte, ogni ufficiale dello stato civile (art. 260 cpv. 3 CC).

⁶ In casi eccezionali particolarmente motivati, la documentazione può essere effettuata al di fuori dell'ufficio dello stato civile, segnatamente all'interno di un ospedale o di un penitenziario dall'ufficiale dello stato civile competente o per il tramite della competente rappresentanza svizzera all'estero.

⁷ Il riconoscimento va comunicato alla madre e al figlio, rispettivamente, dopo la sua morte, ai discendenti, con la menzione delle disposizioni degli articoli 260a-260c CC.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 102-106 OSC). Come novità, nel capoverso 5 il disciplinamento delle competenze già molto ampio viene esteso a tutti gli ufficiali dello stato civile ("principio dell'ubiquità"). L'articolo 40 capoverso 2 disciplina l'obbligo di comunicazione in caso di riconoscimento di un figlio effettuato dinanzi al tribunale mentre l'articolo 42 capoverso 1 lettera b in caso di riconoscimento di un figlio per disposizione a causa di morte. Inoltre il capoverso 6 consente espressamente, in casi eccezionali particolarmente motivati, il riconoscimento in ospedali o penitenziari nonché "de longa manu" per il tramite delle competente rappresentanza svizzera all'estero. Il riconoscimento da parte della madre (art. 108 OSC) è soppresso senza sostituzione, dato che si tratta di un disciplinamento eccezionale che riveste sempre meno importanza (secondo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il rapporto di filiazione con la madre sorge per legge con la nascita: sentenza del 13.6.1979 della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Marckx, EuGRZ, 1979, 454). In linea di principio, i riconoscimenti da parte della madre vanno documentati dalle autorità dello Stato d'origine estero che contempla ancora tale istituto. Il disciplinamento del riconoscimento è ridotto rispetto al diritto vigente: le prescrizioni sulla datazione dei documenti da presentare (art. 104 cpv. 2 OSC), sulla procedura (art. 105 cpv. 2 OSC) e nei casi internazionali sulla possibilità di esame da parte delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (art. 103 cpv. 2 OSC) contengono in forma generale le regole sulla procedura di documentazione (art. 16, 18, e 21).

Art. 12 Dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio

¹ La sposa può dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler mantenere, dopo il matrimonio, il proprio cognome anteponendolo a quello coniugale (art. 160 cpv. 2 e 3 CC). Analoga possibilità ha lo sposo, se gli sposi fanno domanda di poter portare, dopo la celebrazione del matrimonio, il cognome della moglie come cognome coniugale (art. 30 cpv. 2 CC).

² Competente ad accogliere la dichiarazione è l'ufficio dello stato civile al quale deve essere inoltrata la domanda d'esecuzione della procedura preparatoria al matrimonio, o quello del luogo di celebrazione del matrimonio. Per matrimoni da contrarre all'estero la dichiarazione può essere fatta alla rappresentanza svizzera o

all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero.

³ La firma è autenticata.

In forma abbreviata corrisponde al diritto in vigore (art. 177a OSC).

Art. 13 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio

¹ Il coniuge che ha cambiato il proprio cognome con il matrimonio può, entro un anno dallo scioglimento giudiziale del matrimonio, dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il cognome della propria famiglia o quello che aveva prima del matrimonio (art. 109 cpv. 2 CC i. r. con l'art. 119 cpv. 1 CC).

² Competenti a ricevere la dichiarazione sono per la Svizzera ogni ufficiale dello stato civile e per l'estero le rappresentanze svizzere.

³ La firma è autenticata.

In forma abbreviata, corrisponde al diritto in vigore (art. 177b e 177c OSC): le prescrizioni sulla procedura (art. 177c cpv. 1 OSC) e nei casi internazionali sulla possibilità di esame da parte delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (art. 177b cpv. 3 OSC) contengono in forma generale le regole sulla procedura di documentazione (art. 16, 18 e 21).

Art. 14 Dichiarazione volta a sottoporre il nome al diritto nazionale

¹ Nel caso di un fatto di stato civile che lo concerne personalmente, il cittadino svizzero domiciliato all'estero o il cittadino straniero può dichiarare per scritto all'ufficiale dello stato civile di volere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP del 18 dicembre 1987⁵).

² In rapporto a un fatto di stato civile avvenuto all'estero, siffatta dichiarazione può essere consegnata all'autorità di vigilanza direttamente o per il tramite di una rappresentanza svizzera.

³ Nel caso che un cittadino svizzero faccia la dichiarazione del nome prevista dall'articolo 12 o 13, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.

In forma abbreviata, corrisponde al diritto in vigore (art. 177d OSC): le prescrizioni sulla procedura (art. 177d cpv. 4 OSC) e nei casi internazionali sulla possibilità di esame da parte delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (art. 177d cpv. 1, secondo periodo OSC) contengono in forma generale le regole sulla procedura di documentazione (art. 16, 18 e 21).

⁵ RS 291

Capo terzo: Procedura di documentazione

Sezione 1: In generale

Art. 15 Principio

La documentazione dello stato civile è effettuata unicamente per via elettronica.

Si vedano a tal proposito le osservazioni introduttive al capo primo e al capo ottavo: banca dati centrale (“Infostar”). Lo stato civile documentato soltanto elettronicamente nella banca dati centrale non modifica la circostanza che gli interessati debbano consegnare come sinora agli uffici dello stato civile dichiarazioni scritte come base di questa documentazione (art. 21 e 65).

Art. 16 Esame

¹ L'autorità dello stato civile esamina se:

- a. è data la sua competenza;
- b. è comprovata l'identità ed è dato l'esercizio dei diritti civili delle persone interessate;
- c. i dati da documentare sono corretti, completi e aggiornati.

² Le persone interessate devono presentare i documenti necessari. Essi non devono essere rilasciati da più di sei mesi. Se procurarsi siffatti documenti è impossibile o palesemente inesigibile, in casi motivati sono ammissibili documenti che risalgono a una data anteriore.

³ Chi possiede la cittadinanza svizzera deve presentare documenti svizzeri.

⁴ Non è necessario comprovare con documenti dati dello stato civile documentati in Svizzera e che le autorità possono richiamare senza particolare oneri.

⁵ L'autorità dello stato civile informa e consiglia le persone interessate, se necessario dispone accertamenti supplementari e può esigere che gli interessati vi collaborino.

⁶ Se in occasione della documentazione dello stato civile o in una procedura matrimoniale vi è un legame con l'estero, i Cantoni possono prevedere che gli atti siano sottoposti all'esame dell'autorità di vigilanza.

⁷ I documenti, per i quali vi è il fondato sospetto che siano stati contraffatti o impiegati illecitamente, sono ritirati all'attenzione delle autorità cantonali preposte al perseguimento penale.

In forma riassunta e generalizzata, corrisponde al diritto in vigore (art. 13, art. 151 cpv. 2-4 e art. 153 OSC). L'impossibilità ai sensi del capoverso 2 sarebbe ad esempio data se all'estero un determinato documento non viene rilasciato nuovamente. Il capoverso 4: se dati dello stato civile da comprovare non sono contenuti nel sistema di documentazione elettronico “Infostar” e se un

“accertamento dello stato civile” soggetto a tassa senza la collaborazione della persona interessata non è sufficiente, occorre eccezionalmente comprovare i dati mediante documenti. Capoverso 5: le autorità dello stato civile, nel loro campo specialistico, hanno un obbligo generale di informare e consigliare, che finora era stato menzionato esplicitamente soltanto nella procedura matrimoniale (art. 150 OSC; in merito si veda anche il Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale del 16.12.1997, modifica del Codice civile, Consiglio nazionale, pag. 2667). L'obbligo di informare e consigliare gli interessati, che si limita a quesiti di stato civile, viene qui menzionato perché sovente diventa attuale con gli obblighi di esame delle autorità dello stato civile (ad es. al momento della scelta del nome in occasione della documentazione della nascita o quesiti di diritto internazionale privato concernenti la competenza o il diritto applicabile nel caso di riconoscimento o di matrimonio). In merito all'obbligo di collaborare giusta il capoverso 5: in caso di rifiuto, l'autorità dello stato civile può comminare una pena giusta l'articolo 292 del Codice penale (si veda la Rivista dello stato civile, RSC, 2003, pag. 5 segg., perizia del professor Karl Spühler, secondo cui l'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile può addirittura avviare di propria sponte una procedura giusta l'articolo 32 della legge federale sul diritto internazionale privato, LDIP, RS 291, e sollecitare le persone interessate a collaborare, se l'autorità di vigilanza non riesce ad accedere o accede soltanto con difficoltà alle fattispecie rilevanti per la decisione). In forma generalizzata, il capoverso 6 corrisponde al diritto in vigore (art. 43a, 102 cpv. 2 e 162 OSC). Il capoverso 7 serve a lottare contro gli abusi (conseguimento fraudolento di diritti di presenza soprattutto mediante matrimonio) e a eliminare incertezze procedurali. Non basta la semplice supposizione bensì è necessario il sospetto qualificato.

Art. 17 Prova di dati non controversi (art. 41 CC)

¹ L'autorità di vigilanza può autorizzare nel caso singolo la prova di dati sullo stato civile mediante una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile alle seguenti condizioni:

- a. la persona tenuta a collaborare dimostra che dopo adeguate ricerche l'accertamento per mezzo di documenti si è rivelato impossibile o non può essere ragionevolmente preteso, e
- b. in base ai documenti e alle informazioni disponibili, i dati non sono controversi.

² L'ufficiale dello stato civile rende attento il dichiarante sul suo obbligo di dire la verità, lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione e autentica la sua firma.

³ In caso di dati controversi sullo stato civile sono competenti i tribunali.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 13a OSC). Il capoverso 3 evidenzia la situazione giuridica immutata: applicabili sono, a seconda delle circostanze, l'azione di stato dal profilo del diritto di famiglia, l'azione tendente alla

rettificazione dei registri dello stato civile (art. 42 CC; art. 30 della presente ordinanza) o l'azione generale d'accertamento giudiziario (DTF 114 II 255 consid. 2a).

Art. 18 Firma e autenticazione

¹ L'ufficiale dello stato civile e le altre persone tenute a firmare un'iscrizione appongono la loro firma autografa *uno actu*.

² Se una persona tenuta ad apporre la propria firma non è in grado di firmare o si rifiuta di farlo, l'ufficiale dello stato civile annota tale circostanza per scritto.

³ L'ufficiale dello stato civile autentica la firma della persona che fa dichiarazioni davanti a lui nei casi previsti dalla presente ordinanza.

I capoversi 1 e 2 corrispondono al diritto in vigore (art. 48 OSC) e fanno riferimento innanzitutto alle dichiarazioni scritte sulle quali si fonda la documentazione elettronica nel sistema "Infostar" (art. 21 e 65). La firma "contemporanea" giusta il capoverso 1 precisa che la documentazione deve essere effettuata "uno actu". Il capoverso 3 limita il disciplinamento esistente (art. 14 OSC) ai casi previsti nell'ordinanza sullo stato civile (p. es. dichiarazioni concernenti il cognome). Nella pratica non vi è la necessità di autenticazioni su richiesta da parte delle autorità dello stato civile. Tali servizi devono restare una prerogativa delle persone competenti giusta il diritto cantonale (notai).

Art. 19 Termine per la documentazione dei dati dello stato civile

Di norma i dati dello stato civile comprovati vanno documentati entro una settimana.

In forma generalizzata, corrisponde al diritto in vigore (art. 135 cpv. 1 OSC). La designazione attuale "entro otto giorni" è chiaramente presa in prestito dal linguaggio corrente e significa una settimana. Ora è formulata esplicitamente. Il termine vale per tutte le autorità dello stato civile competenti per la documentazione ai sensi della presente ordinanza, segnatamente anche per gli uffici dello stato civile speciali (art. 2).

Sezione 2: Competenza

Art. 20 Nascita e morte

¹ La nascita e la morte sono documentate nel circondario dello stato civile in cui hanno luogo.

² Se la nascita avviene durante il viaggio, essa è documentata nel circondario dello stato civile in cui la madre abbandona il veicolo.

³ Se la morte avviene durante il viaggio, essa è documentata nel circondario dello stato civile in cui il cadavere è stato estratto dal veicolo.

⁴ Se non è possibile accertare dove è morta la persona, la morte è documentata nel circondario dello stato civile in cui è rinvenuto il cadavere.

⁵ Le competenze per la documentazione delle nascite e delle morti che avvengono a bordo di un aeromobile o di una nave sono rette dagli articoli 18-20 dell'ordinanza del 22 gennaio 1960⁶ su i diritti e i doveri del comandante d'aeromobile e dall'articolo 56 della legge federale del 23 settembre 1953⁷ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 60 e 75 OSC). Il capoverso 5 si riferisce alla navigazione aerea e marittima transfrontaliera. Per il traffico nazionale si applicano i capoversi 1-4.

Art. 21 Matrimonio, riconoscimento e dichiarazioni

¹ Il matrimonio è documentato nel circondario dello stato civile in cui ha avuto luogo.

² La competenza per la documentazione del riconoscimento è retta dall'articolo 11 capoversi 5 e 6.

³ La competenza per la documentazione delle dichiarazioni è retta:

- a. dall'articolo 12 capoversi 1 e 2 per la dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio;
- b. dall'articolo 13 capoversi 1 e 2 per la dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio;
- c. dall'articolo 14 capoversi 1 e 2 per la dichiarazione volta a sottoporre il nome al diritto nazionale;
- d. dall'articolo 17 capoverso 1 per la dichiarazione in quanto prova di dati non controversi.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 93 OSC; spiegazioni delle disposizioni citate nei cpv. 2 e 3). Per motivi di chiarezza, la competenza per il riconoscimento e le dichiarazioni spetta al luogo in cui vige il disciplinamento principale. Nel capoverso 2 si rinvia alle disposizioni corrispondenti.

Art. 22 Sentenze giudiziarie, decisioni amministrative e naturalizzazioni nazionali

¹ Le sentenze giudiziarie, le decisioni amministrative e le naturalizzazioni nazionali sono documentate nel Cantone in cui sono emanate.

² Le sentenze del Tribunale federale sono documentate nel Cantone in cui ha sede la prima istanza, le decisioni amministrative della Confederazione nel Cantone d'attinenza della persona interessata.

⁶ RS 748.225.1

⁷ RS 747.30

³ L'autorità di vigilanza deve provvedere affinché i dati dello stato civile siano documentati e che la loro divulgazione avvenga d'ufficio (capo sesto, sezione 2).

⁴ Il diritto cantonale disciplina le competenze interne.

Come novità, le sentenze giudiziarie, le decisioni amministrative e le naturalizzazioni nazionali non sono più documentate dagli uffici dello stato civile competenti nel luogo di attinenza delle persone interessate, bensì dagli uffici dello stato civile che devono essere designati dai Cantoni in cui ha sede il tribunale giudicante o l'autorità amministrativa deliberante. A tal fine, i Cantoni possono prevedere uffici dello stato civile speciali (art. 2). La documentazione fondata su questo articolo si limita ai dati dello stato civile (art. 8). Questo articolo non entra in vigore con la nuova ordinanza sullo stato civile bensì dopo una decisione separata del Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 92 cpv. 2 lett. d e art. 100 cpv. 3 con relative spiegazioni).

Art. 23 Decisioni o documenti esteri

¹ Le decisioni o i documenti esteri sono documentati in base a una decisione dell'autorità di vigilanza del Cantone di attinenza della persona interessata.

² L'autorità di vigilanza è responsabile della documentazione dei dati dello stato civile e della loro comunicazione d'ufficio (capo sesto, sezione 2).

³ Il diritto cantonale disciplina le competenze interne.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 137). Le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, competenti per la decisione sul riconoscimento di documenti e decisioni esteri (art. 32 LDIP, RS 291), non possono documentare i dati dello stato civile di loro competenza. La competenza per la documentazione (registrazione nel sistema elettronico „Infostar“) spetta esclusivamente agli uffici dello stato civile designati dai Cantoni (cpv. 3). I Cantoni possono prevedere uffici dello stato civile speciali (art. 2). Come procedere se la persona interessata ha l'attinenza anche di altri Cantoni (art. 137a OSC) non deve più essere espressamente disciplinato: nella pratica l'autorità cantonale di vigilanza, che riceve i documenti, emana la decisione e consulta soltanto in casi particolarmente dubbi le autorità cantonali di vigilanza di altri luoghi d'attinenza. In caso di un conflitto di competenza positivo o negativo, va emanata una decisione incidentale. La procedura e i rimedi giuridici sono retti dal capo dodicesimo. La documentazione fondata su questo articolo si limita ai dati dello stato civile (art. 8).

Sezione 3: Registrazione dei dati

Art. 24 Nomi

¹ I nomi, se consentito dal set di caratteri standard (art. 82), sono iscritti come sono registrati negli atti dello stato civile o, in mancanza di questi, in altri validi documenti probatori.

² Come cognome di una persona prima del matrimonio è registrato il cognome che aveva immediatamente prima della celebrazione del suo primo matrimonio.

³ I nomi ufficiali che non sono né cognomi né nomi sono registrati come „altri nomi ufficiali“.

⁴ Non è possibile omettere nomi, tradurli o modificarne l'ordine.

Corrisponde al diritto in vigore con esplicita riserva del set di caratteri standard del sistema „Infostar“ (art. 43 cpv. 1 e 2 OSC). Il capoverso 2 contiene una modifica importante: L'aggiunta „... nato/a NN“ (art. 43 cpv. 1^{bis} OSC, indicazione attuale del cognome prima del matrimonio) è registrata nel sistema „Infostar“ in un campo separato „Cognome prima del matrimonio“ (art. 8 lett. c n. 2). Nella rubrica „Altri nomi ufficiali“ (cpv. 3) sono registrati ad esempio i nomi intermedi ufficiali ("middle names"), usuali nei Paesi anglo-americani e del Nord Europa. Non devono invece essere registrati cognomi d'affinità o i nomi d'arte poiché non si tratta di nomi ufficiali. Secondo l'articolo 40 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291), il nome è iscritto nei registri dello stato civile conformemente ai principi svizzeri sulla gestione dei registri. Pertanto, il presente articolo 24 si applica anche nei casi internazionali.

Art. 25 Titoli e gradi

Titoli e gradi non sono registrati.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 43 cpv. 3 OSC). Si pensa ad esempio ai titoli accademici e ai titoli nobiliari.

Art. 26 Nomi delle località

¹ I nomi delle località svizzere sono registrati secondo l'elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera.

² I nomi di località estere sono registrati, se consentito dal set di caratteri standard (art. 80), come sono registrati nei documenti probatori.

In forma abbreviata, corrisponde al diritto in vigore con la riserva esplicita del set di caratteri standard del sistema „Infostar“ (art. 44 OSC). I nomi delle località estere sono designati con maggior precisione (Stato, dipartimento o provincia, distretto). L'elenco ufficiale dei circondari dello stato civile è determinante soltanto per designare i circoli. Da decenni esiste un elenco dei Comuni e un elenco dei circondari dello stato civile.

Art. 27 Cittadinanza estera e apolidia

Sono registrate:

- a. le cittadinanze estere, se una persona non possiede la cittadinanza svizzera;
- b. l'apolidia.

In forma abbreviata, corrisponde al diritto in vigore (art. 45 OSC). Il luogo di nascita viene registrato ai sensi dell'articolo 8 lettera e numero 3.

Sezione 4: Chiusura dei dati

Art. 28

¹ La validazione della documentazione dei dati dello stato civile avviene tramite la funzione di chiusura.

² Soltanto gli ufficiali dello stato civile con il pertinente diritto d'accesso (art. 79) possono effettuare la chiusura identificandosi personalmente come utenti.

Il diritto in vigore (art. 49 cpv. 2 OSC) è adeguato al sistema „Infostar“. Dopo la chiusura, i dati dello stato civile possono essere modificati soltanto giusta le prescrizioni sulla modifica (art. 29).

Sezione 5: Modifica dei dati

Art. 29 Da parte delle autorità dello stato civile

¹ La modifica amministrativa della documentazione dei dati dello stato civile è effettuata dall'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (art. 43 CC).

² Se concerne più autorità cantonali di vigilanza, la modifica è effettuata conformemente alle direttive dell'Ufficio federale dello stato civile.

³ Le autorità, in particolare gli uffici dello stato civile, sono tenute a notificare tali fatti all'autorità cantonale di vigilanza.

⁴ La notificazione può essere effettuata anche dalle persone interessate.

In linea di principio, corrisponde al diritto in vigore (art. 50 cpv. 2, art. 51 cpv. 2, art. 55 cpv. 2 OSC). Per modifica si intendono iscrizione, rettificazione e cancellazione dei dati dello stato civile. Come novità il capoverso 2 prevede direttive dell'Ufficio federale dello stato civile concernenti la procedura poiché gli accordi informali che sinora venivano presi in questi casi non soddisfano più le esigenze del sistema di documentazione elettronico in rete "Infostar". Il capoverso 3 estende l'attuale prescrizione dagli uffici dello stato civile a tutte le autorità. Il capoverso 4 riprende l'attuale disciplinamento (art. 133 OSC).

Art. 30 Da parte dei tribunali

¹ Fatto salvo l'articolo 29, i tribunali decidono in merito alla modifica dei dati dello stato civile effettuata (art. 42 CC).

² Sono competenti i tribunali nel cui circondario è effettuata o avrebbe dovuto essere effettuata la documentazione dei dati dello stato civile da modificare.

Il capoverso 1 corrisponde al diritto in vigore (art. 50 cpv. 3, art. 51 cpv. 1, art. 55 cpv. 2 OSC). Il capoverso 2 precisa l'articolo 14 della legge federale sul foro in materia civile (RS 272).

Sezione 6: Documenti giustificativi

Art. 31 Deposito

I Cantoni provvedono a un deposito adeguato dei documenti giustificativi relativi alla documentazione dei dati dello stato civile (art. 7).

Le vigenti prescrizioni sui documenti giustificativi (art. 56-58 OSC) sono allentate. Come novità, i dettagli di un disciplinamento adeguato sono lasciati ai Cantoni. Vanno depositati i documenti giustificativi relativi alle operazioni (spiegazioni relative all'art. 7).

. Art. 32 Termine di conservazione

¹ I documenti giustificativi vanno conservati per cinquant'anni.

² Se i documenti sono salvati mediante microfilm o su un supporto di dati elettronico, possono essere distrutti dopo dieci anni con il consenso dell'autorità di vigilanza.

Il termine di 80 anni in vigore sinora per gli incartamenti del matrimonio, i documenti provenienti dall'estero e gli atti di adozione viene ridotto al termine di conservazione di cinquant'anni valido per gli altri documenti giustificativi. La durata di conservazione per i documenti giustificativi salvati mediante procedure tecniche è ridotto da venti a dieci anni (art. 58 cpv. 1 OSC). La qualità dei moderni supporti di memorizzazione consente di venire incontro alle richieste dei Cantoni volte a ridurre i crescenti costi di archiviazione. Le procedure che permettono di salvare i documenti devono corrispondere allo stato più recente della tecnica e stare al passo con lo sviluppo di quest'ultima. I Cantoni possono come sinora stabilire un termine di conservazione più lungo anche se non viene più menzionato espressamente (art. 58 cpv. 1 OSC).

Art. 33 Divulgazione di dati tratti dai documenti giustificativi

¹ La divulgazione di dati tratti dai documenti giustificativi è retta dalle prescrizioni del capo sesto sulla divulgazione dei dati.

² Gli uffici dello stato civile possono restituire tali documenti agli aventi diritto. I documenti sono da sostituire mediante copie autenticate.

In forma generalizzata, corrisponde al diritto in vigore (art. 161 cpv. 2 OSC). Come novità, per la restituzione giusta il capoverso 2 non è più necessaria l'autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile. Gli aventi diritto devono

rimborsare le copie autenticate agli uffici di stato civile conformemente alle aliquote dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC, RS 172.042.110).

Capo quarto: Obblighi di notificazione

Sezione 1: Nascita e morte

Art. 34 Persone tenute alla notificazione

Sono tenute alla notificazione di nascite e morti nell'ordine seguente:

- a. le direzioni di cliniche, ricoveri e stabilimenti;
- b. le autorità che vengono a conoscenza della nascita o della morte;
- c. il medico e gli ausiliari medici presenti;
- d. i familiari o i loro mandatari;
- e. le altre persone presenti, in particolare chiunque abbia assistito alla morte o abbia rinvenuto il cadavere di una persona sconosciuta;
- f. il comandante di un aeromobile nonché il capitano di una nave (art. 20 cpv. 5).

Sul piano materiale corrisponde al diritto in vigore (art. 61 e 76 OSC). Come novità, l'obbligo di notificazione di nascite e morti è riunito in un unico articolo.

Art. 35 Autorità competente, forma e termine per la notificazione

¹ Le persone tenute alla notificazione devono annunciare allo stato civile, per scritto o presentandosi di persona, le morti entro due giorni e le nascite entro tre giorni.

² L'ufficio dello stato civile riceve anche una notificazione tardiva. Se tra la nascita o la morte da un lato e la notificazione dall'altro sono trascorsi più di trenta giorni, esso chiede una decisione all'autorità di vigilanza.

³ Esso denuncia all'autorità di vigilanza le persone che non hanno adempiuto per tempo il loro obbligo di notificazione (art. 91 cpv. 2).

⁴ Il diritto cantonale può prevedere la notificazione a un servizio amministrativo di un Comune di domicilio nei casi in cui una persona è deceduta nel suo luogo di domicilio.

⁵ Se è notificata la morte o un infante nato morto, va presentato un certificato medico.

In linea di principio corrisponde al diritto in vigore (art. 62-66 e 76-82 OSC). In merito al capoverso 2: il termine è reso uniforme. La nuova formulazione del capoverso 4 precisa che un disciplinamento a livello di diritto cantonale è indispensabile se il Cantone auspica permettere un avviso di morte nei Comuni alle condizioni menzionate. Inoltre deve anche essere ammissibile una notificazione a un

servizio amministrativo del Comune se siffatto Comune è sede dell'ufficio dello stato civile. Tale circostanza deve permettere ai Cantoni di trovare soluzioni organizzative ottimali a favore della popolazione. Per motivi di sistematica l'obbligo di notificare la morte o il rinvenimento del cadavere di una persona sconosciuta all'autorità di polizia (art. 77 cpv. 1 OSC) non viene più menzionato nella nuova ordinanza sullo stato civile dal momento che è possibile partire dal presupposto che un pertinente obbligo di notificazione risulti da atti cantonali di polizia. In merito al capoverso 5: come novità, l'articolo 9 capoverso 2 descrive il concetto di infante nato morto. La ricasazione dei medici che rilasciano certificati attestanti la morte o un infante nato morto, è regolata dall'articolo 89 capoverso 3.

Art. 36 Sepoltura o cremazione

¹ La sepoltura o la cremazione e il rilascio della carta di passo per il cadavere possono aver luogo soltanto dopo che la morte o il rinvenimento del cadavere sono stati notificati allo stato civile.

² In casi eccezionali, l'autorità competente conformemente al diritto cantonale può permettere la sepoltura, la cremazione o il rilascio della carta di passo per il cadavere senza disporre di una conferma della notificazione di una morte. In questo caso essa provvede senza indugio alla notificazione all'ufficio dello stato civile.

³ Se la sepoltura, la cremazione o il rilascio della carta di passo per il cadavere sono avvenuti senza il permesso dell'autorità competente prima della notificazione allo stato civile, l'iscrizione può essere fatta soltanto per ordine dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 86 OSC). Il capoverso 2 contiene modifiche redazionali. Nel capoverso 3 viene precisata l'autorità di vigilanza.

Art. 37 Nomi del figlio

¹ I genitori uniti in matrimonio scelgono i nomi da dare al figlio. Se non sono uniti in matrimonio, la scelta dei nomi spetta alla madre, a meno che i genitori non esercitino insieme l'autorità parentale.

² I nomi devono essere comunicati all'ufficio dello stato civile con la notificazione della nascita.

³ L'ufficiale dello stato civile rifiuta i nomi che evidentemente ledano gli interessi del bambino.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 69 OSC i. r. con l'art. 301 cpv. 4 CC). Nel capoverso 1 si tiene inoltre conto della possibilità di esercitare l'autorità parentale in comune nel caso di genitori non uniti in matrimonio (art. 298a° CC nella versione in vigore dall'1.1.2000)

Art. 38 Trovatello

¹ Chi rinviene un infante di filiazione ignota deve avvisarne l'autorità competente conformemente al diritto cantonale.

² L'autorità impone al trovatello il cognome e i nomi, e fa la notificazione all'ufficio dello stato civile.

³ Qualora, più tardi, la filiazione o il luogo di nascita del trovatello vengano accertati, vanno documentati per ordine dell'autorità di vigilanza.

In forma abbreviata, corrisponde al diritto in vigore (art. 72 e 73 OSC).

Sezione 2: Eventi, dichiarazioni e decisioni esteri

Art. 39

I cittadini svizzeri e stranieri che hanno un legame sancito dal diritto di famiglia con cittadini svizzeri, devono notificare eventi, dichiarazioni e decisioni esteri concernenti lo stato civile alla competente rappresentanza svizzera all'estero.

Corrisponde alla situazione giuridica vigente (art. 40 cpv. 1 e 2 CC). La rappresentanza svizzera procede ai sensi dell'articolo 5 capoversi 1 lettera b e 3 e trasmette le notificazioni con i documenti necessari all'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile del Cantone di appartenenza della persona interessata per il tramite dell'Ufficio federale dello stato civile (art. 23).

Capo quinto: Organi ufficiali obbligati alla comunicazione

Art. 40 Autorità giudiziarie

¹ L'autorità giudiziaria comunica:

- a. la sentenza constatante la nascita o la morte;
- b. la sentenza constatante il matrimonio;
- c. la sentenza constatante la scomparsa e la sua revoca;
- d. la sentenza di divorzio (art. 111 segg. CC) e di nullità del matrimonio (art. 104 segg. CC);
- e. le decisioni in materia di nome (art. 29 e 30 CC);
- f. la sentenza di accertamento della paternità (art. 261 CC);
- g. la sentenza di annullamento del rapporto di filiazione con il marito della madre (art. 256 CC);
- h. la sentenza di annullamento del riconoscimento (art. 259 cpv. 2 e 260a CC);
- i. la sentenza di scioglimento dell'adozione (art. 269 segg. CC);

-
- j. la sentenza di cambiamento di sesso;
 - k. la registrazione e la modifica di dati relativi allo stato civile (art. 42 CC).

² L'obbligo ufficiale di comunicazione include anche il riconoscimento di un figlio effettuato dinanzi al tribunale (art. 260 cpv. 3 CC).

Corrisponde al diritto vigente (art. 130 cpv. 1 e 4 OSC). Il capoverso 1 lettera k: "registrazione e modifica" comprende ai sensi della terminologia in uso sinora sentenze sull'iscrizione, la modifica e la cancellazione di dati relativi allo stato civile. Sarebbe auspicabile disciplinare l'obbligo di comunicazione delle autorità giudiziarie alle autorità tutorie nell'ambito dell'unificazione della procedura civile e coordinarlo con gli obblighi di notificazione del diritto tutorio attualmente sottoposto a revisione. Per evitare una lacuna giuridica, l'obbligo di notificazione dell'autorità giudiziaria viene mantenuto nella presente ordinanza (art. 43. cpv. 4).

Art. 41 Autorità amministrative

L'autorità amministrativa comunica:

- a. l'acquisto e la perdita delle attinenze comunali o cantonali;
- b. l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera;
- c. il cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 e 2 CC);
- d. il cambiamento del cognome con cambiamento del diritto di cittadinanza e di attinenza (art. 271 cpv. 3 CC).

Corrisponde al diritto in vigore (art. 131 cpv. 1 OSC).

Art. 42 Altri casi

¹ I tribunali e le autorità amministrative competenti conformemente al diritto cantonale comunicano:

- a. l'adozione (art. 264 segg. CC);
- b. il riconoscimento di un figlio per disposizione a causa di morte (art. 260 cpv. 3 CC);
- c. l'interdizione e la sua revoca (art. 368 segg. e 431 segg. CC).

² La comunicazione giusta il capoverso 1 lettera b è fatta in forma di estratto del testamento dall'autorità competente per la pubblicazione (art. 557 cpv. 1 CC).

Corrisponde al diritto in vigore (art. 132 cpv. 1 CC). Il titolo marginale "Altre autorità" valido sinora viene sostituito con "Altri casi" al fine di evitare una contraddizione terminologica (art. 42 i. r. con gli art. 40 e 41).

Art. 43 Autorità competente, forma e termine per la comunicazione

¹ La comunicazione va indirizzata all'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede il tribunale o l'autorità amministrativa.

² Le sentenze del Tribunale federale vanno comunicate all'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede la prima istanza, le decisioni amministrative della Confederazione all'autorità di vigilanza del Cantone di appartenenza della persona interessata.

³ Se il diritto cantonale designa internamente un'altra autorità (art. 2), le comunicazioni sono da trasmettere direttamente a quest'ultima conformemente ai capoversi 1 e 2.

⁴ L'autorità giudiziaria comunica inoltre le sentenze:

- a. all'autorità tutoria del luogo di domicilio dei figli minorenni (art. 40 cpv. 1 lett. c, nel caso di una persona sposata nonché lett. d, g, h e i);
- b. all'autorità tutoria del luogo di domicilio della madre al momento della nascita del figlio (art. 40 cpv. 1 lett. f).

⁵ La comunicazione è fatta dopo che la sentenza è passata in giudicato. Essa è in forma di estratto che deve contenere i dati personali completi in base ai documenti di stato civile, al dispositivo della sentenza e alla data alla quale questa è passata in giudicato.

⁶ Sono ammesse fotocopie, se munite del bollo originale del tribunale o dell'autorità amministrativa nonché della firma originale del funzionario autorizzato.

I capoversi 1, 2 e 3 contengono una modifica sostanziale (art. 22 con relative spiegazioni). Essi non entrano in vigore con la nuova ordinanza sullo stato civile bensì dopo una decisione separata del Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 92 cpv. 2 lett. d e art. 100 cpv. 3 con relative spiegazioni). Il capoverso 3 impedisce che all'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile venga assegnata una semplice funzione di buca delle lettere e permette ai Cantoni di adottare soluzioni organizzative ottimali (art. 2 con relative spiegazioni). Capoverso 4: corrisponde al diritto in vigore (art. 130 cpv. 1 OSC; si vedano anche le spiegazioni in merito all'articolo 40). I capoversi 5 e 6 corrispondono al diritto in vigore (art. 130-132 entrambi cpv. 2 nonché art. 132a OSC). Va osservato che l'obbligo di comunicazione cui sono tenuti i tribunali e le autorità amministrative si limita ai dati indispensabili per la documentazione dello stato civile. Se altri uffici federali, cantonali o comunali necessitano di ulteriori informazioni, devono sussistere o devono essere create le relative basi legali in altri atti.

Capo sesto: Divulgazione dei dati

Sezione 1: In generale

Art. 44 Segreto d'ufficio

¹ Le persone attive presso le autorità dello stato civile sono tenute a rispettare il segreto d'ufficio per quanto concerne i dati dello stato civile. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione dei rapporti di servizio.

² È fatta salva la divulgazione di dati dello stato civile in virtù di particolari prescrizioni.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 15 OSC). Come novità, il segreto d'ufficio è esteso a tutte le persone attive presso le autorità dello stato civile (uffici dello stato civile, autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile, Ufficio federale dello stato civile).

Art. 45 Condizioni per la divulgazione

¹ L'autorizzazione per la divulgazione ufficiale di dati dello stato civile è retta dalla sezione 2 del presente capitolo, mentre l'autorizzazione per la divulgazione di dati dello stato civile su richiesta dalla sezione 3 del presente capitolo.

² I dati dello stato civile non ancora documentati definitivamente (art. 28), da modificare (art. 29 e 30) o bloccati (art. 46) possono essere divulgati soltanto previa autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile.

Il capoverso 1 illustra la chiara ripartizione. Capoverso 2: i dati dello stato civile possono essere bloccati giusta l'articolo 46. In linea di principio, i dati dello stato civile non ancora documentati definitivamente e bloccati non possono essere divulgati. Ciononostante spetta all'autorità cantonale di vigilanza nel cui circondario è attiva l'autorità dello stato civile (ufficio dello stato civile o ufficio dello stato civile speciale) cui compete la documentazione o l'autorità cantonale di vigilanza che ha disposto il blocco decidere, previa ponderazione degli interessi, se in casi particolarmente motivati si possa eccezionalmente divulgare tali dati. Un'iscrizione conclusa va modificata, se risulta incompleta, non più attuale o errata. In tal caso è competente l'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (art. 29 e 30). Ad essa vanno notificate le fattispecie. Il problema della divulgazione si pone soltanto laddove le iscrizioni suscettibili di modifica non sono state ancora modificate.

Art. 46 Blocco della divulgazione

¹ L'autorità di vigilanza dispone il blocco della divulgazione di dati dello stato civile:

- a. su richiesta o d'ufficio, se ciò è necessario per la protezione della persona interessata o previsto dalla legge;
- b. in base a una decisione giudiziaria passata in giudicato.

² Se vengono a cadere le condizioni per il blocco, l'autorità di vigilanza dispone la revoca del blocco.

³ È fatto salvo il diritto del figlio adottivo all'informazione circa l'identità dei genitori del sangue (art. 268c CC).

Nella formulazione si parte dal presupposto che le autorità di vigilanza non bloccano esse stesse i dati, bensì che si limitano a disporre il blocco. Nel caso del blocco su richiesta previsto nel capoverso 1 lettera a deve essere applicabile per analogia l'articolo 20 della legge sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1): la persona interessata è tenuta a rendere verosimile un interesse degno di protezione e non deve esistere né un obbligo legale alla comunicazione né deve essere pregiudicato l'adempimento di un compito previsto dalla legge. Il blocco va revocato d'ufficio, se sono venute a cadere le condizioni. Con il disciplinamento proposto, la madre che vuole dare in adozione il proprio bambino può ad esempio chiedere il blocco della divulgazione a terzi dell'iscrizione nel registro delle nascite e conseguentemente mantenere la discrezione nei confronti dei suoi congiunti. Si tratta di una norma in materia di protezione dei dati che non tange il diritto del fanciullo di chiedere informazioni circa l'identità dei genitori del sangue. Il capoverso 3 precisa la situazione giuridica.

Art. 47 Forma della divulgazione

¹ La forma della divulgazione dei dati dello stato civile è retta dalle istruzioni dell'Ufficio federale dello stato civile sui moduli dello stato civile e la relativa scritta (art. 6).

² La divulgazione è effettuata mediante:

- a. un'attestazione o un certificato scritto, se non è disponibile nessun modulo dello stato civile;
- b. una copia autenticata dei documenti giustificativi.

³ I documenti devono recare la data, essere certificati conformi mediante la firma dell'ufficiale dello stato civile e muniti del bollo dell'ufficio.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 138 cpv. 3, art. 138 cpv. 1 n. 2 e 3, art. 144 e 145 cpv. 1 OSC). Le istruzioni menzionate al capoverso 1 sostituiscono l'ordinanza sui moduli dello stato civile e la relativa scritta del Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 184 OSC). Non è più necessaria un'autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile per una copia autenticata dei documenti giustificativi (cpv. 2 lett. b).

Art. 48 Forza probatoria

I documenti giusta l'articolo 47 hanno la stessa forza probatoria dei supporti di dati (registro dello stato civile e documenti giustificativi) a partire dai quali sono divulgati dati dello stato civile.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 145 cpv. 2 OSC).

Sezione 2: Divulgazione d'ufficio

Art. 49 All'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno

¹ L'ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno delle persone interessate la registrazione e la modifica di dati dello stato civile.

² La comunicazione serve a tenere il registro degli abitanti.

Corrisponde al diritto vigente (art. 120 e 135 cpv. 3 OSC): le autorità dello stato civile provvedono in base a comunicazioni ufficiali esaustive che le amministrazioni comunali del luogo di domicilio o di soggiorno dispongano dei dati attuali sullo stato civile. Tale regolamentazione viene consolidata e ottimizzata mediante la tenuta elettronica dei registri dello stato civile nella banca dati centrale "Infostar". In questo modo le amministrazioni comunali sono, ad esempio, anche in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze in materia d'informazione delle autorità militari. L'ordinanza sui controlli militari (RS 511.22), sottoposta a revisione, viene adeguata in tal senso. Una divulgazione d'ufficio dei dati dello stato civile da parte dell'autorità dello stato civile direttamente alle autorità militari non è necessaria (abrogazione dell'art. 126 OSC). In casi dubbi le autorità militari ricevono su domanda dalle autorità dello stato civile i dati dello stato civile indispensabili per adempiere i loro compiti legali (art. 58 per la banca dati centrale "Infostar" e art. 92 cpv. 3 per i registri convenzionali).

Art. 50 All'autorità tutoria

¹ L'ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica all'autorità tutoria:

- a. la nascita di un figlio i cui genitori non sono uniti in matrimonio nonché la sua morte, se quest'ultima si verifica entro il primo anno di vita e a quel momento non sussiste alcun rapporto di filiazione nei confronti del padre;
- b. la nascita di un figlio entro 300 giorni dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa del marito della madre;
- c. il riconoscimento di un figlio minorenne;
- d. la morte di un genitore esercitante l'autorità parentale;
- e. il ritrovamento di un trovato.

² La comunicazione è fatta all'autorità tutoria:

- a. del domicilio della madre al momento della nascita del figlio (cpv. 1 lett. a e c);
- b. del domicilio del figlio (cpv. 1 lett. b e d);

c. del luogo del rinvenimento (cpv. 1 lett. e).

A parte due innovazioni, corrisponde al diritto in vigore (art. 125 OSC). Capoverso 1 lettera a prevede un obbligo di notificazione suppletivo affinché l'autorità tutoria non apra una procedura ignorando i fatti e ferendo in tal modo i sentimenti della madre. Con il tenore scelto si vogliono includere soprattutto i casi nei quali il figlio muore poco dopo la nascita o nei primi mesi di vita. Se non vi è un domicilio o un luogo di soggiorno in Svizzera, non è più prevista una comunicazione a titolo sostitutivo all'autorità tutoria del luogo di attinenza (in deroga all'art. 125 cpv. 2 OSC finora in vigore). La Conferenza delle autorità cantonali di tutela reputa accettabile tale semplificazione poiché l'importanza pratica della notificazione è ritenuta minima. Se il figlio soggiorna in uno Stato per il quale si applica la Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS 0.211.231.01), devono se del caso agire le autorità di protezione di questo Stato.

Art. 51 All'Ufficio federale dei rifugiati

L'ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica all'Ufficio federale dei rifugiati i seguenti fatti di stato civile concernenti un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato:

- a. nascite;
- b. riconoscimenti;
- c. matrimoni;
- d. morti.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 126a OSC).

Art. 52 All'Ufficio federale di statistica

L'Ufficio federale di statistica riceve i dati statistici conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993⁸ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali).

Corrisponde al diritto in vigore (art. 127 OSC). La trasmissione è elettronica (sistema „Infostar“).

Art. 53 Alle autorità dell'AVS-AI

L'ufficio dello stato civile del luogo di morte comunica tutte le morti da lui documentate all'Ufficio centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 127a OSC).

⁸ RS 431.012.1

Art. 54 Alle autorità estere

¹ I dati dello stato civile concernenti stranieri sono comunicati alle autorità nazionali estere se la comunicazione è prevista da una convenzione internazionale.

² Mancando una tale convenzione, i fatti di stato civile possono essere di principio comunicati soltanto su richiesta degli aventi diritto (art. 59). Sono fatti salvi i casi eccezionali di trasmissione d'ufficio di estratti su richiesta delle autorità estere (art. 61).

³ Le comunicazioni giusta il capoverso 1 sono trasmesse dall'ufficio dello stato civile direttamente all'Ufficio federale dello stato civile all'attenzione della rappresentanza estera, nella misura in cui la convenzione internazionale non preveda un disciplinamento divergente.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 122 OSC). Capoverso 1: "dati dello stato civile" sostituisce "fatti di stato civile" (unificazione della terminologia).

Art. 55 Avvisi di morte alle rappresentanze estere

¹ L'ufficio dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di cittadini stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d'origine nella cui circoscrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963⁹ sulle relazioni consolari).

² L'avviso avviene senza indugio e contiene, nella misura in cui siano disponibili, le indicazioni seguenti:

- a. cognomi;
- b. nomi;
- c. sesso;
- d. luogo e data della nascita;
- e. luogo e data della morte.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 127b OSC).

Art. 56 Ad altri uffici

¹ Sono fatti salvi gli obblighi degli uffici dello stato civile di fare le comunicazioni e le notificazioni in virtù del diritto federale e cantonale.

² All'autorità che riceve le comunicazioni o le notificazioni si applicano pure i principi concernenti il segreto d'ufficio (art. 44).

Corrisponde al diritto in vigore (art. 128 OSC). Esempio di diritto federale: assistenza ai sensi dell'articolo 112 capoverso 1 della legge federale sull'imposta

⁹ RS 0.191.02

federale diretta (RS 642.11) a favore delle autorità incaricate dell'esecuzione della legge. Come novità, per le comunicazioni o le notificazioni cantonali è necessaria una legge formale (suscettibile a referendum) (art. 43a cpv. 3, secondo periodo CC nella versione del 5.10.2001).

Art. 57 Pubblicazione di fatti di stato civile

¹ I Cantoni possono prevedere la pubblicazione delle nascite, delle morti e delle celebrazioni dei matrimoni.

² La rinuncia della pubblicazione può essere chiesta:

- a. nel caso della nascita, da un genitore;
- b. nel caso di morti da uno stretto congiunto;
- c. nel caso di celebrazioni del matrimonio della fidanzata o dal fidanzato.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 30b OSC). Come novità, gli eventi di stato civile vengono comunicati direttamente alle amministrazioni comunali del domicilio (art. 49) e non più tramite gli uffici dello stato civile del luogo di residenza. L'articolo 57 permette inoltre come sinora la pubblicazione di fatti di stato civile secondo il diritto cantonale il quale deve pure prevedere come tutelare il diritto degli interessati di vietare la pubblicazione.

Sezione 3: Divulgazione su richiesta

Art. 58 Ai tribunali e alle autorità amministrative

Le autorità dello stato civile sono obbligate a divulgare ai tribunali e alle autorità amministrative svizzere su richiesta i dati dello stato civile che sono indispensabili all'esercizio dei loro compiti legali .

Corrisponde per quanto concerne il tenore al diritto in vigore (art. 29 cpv. 3 OSC). La nuova formulazione "sono obbligate a divulgare..." invece di "La divulgazione ... si effettua" evidenzia il diritto alla divulgazione diretta dei dati dello stato civile indispensabili all'esercizio dei compiti legali.

Art. 59 A privati

La divulgazione di dati dello stato civile a privati si effettua se è accertato un interesse diretto e degno di protezione e se non è possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente pretenderlo.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 29 cpv. 4 OSC).

Art. 60 Ai ricercatori

¹ L'autorità di vigilanza autorizza la divulgazione di dati dello stato civile, se non è possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente pretenderlo, per:

- a. la ricerca scientifica, non riguardante persone;
- b. la ricerca riguardante persone, segnatamente la genealogia.

La novità è che non si tratta più di una prescrizione potestativa. Per rispondere a una richiesta generale dei Cantoni, l'Ufficio federale dello stato civile metterà a disposizione un modello di decisione di autorizzazione corredato di oneri e spiegazioni. I Cantoni hanno espresso l'auspicio che questo modello permetta anche in una procedura semplice l'estensione geografica di un'autorizzazione tramite altre autorità di vigilanza cantonali sullo stato civile.

Art. 61 Ad autorità estere

¹ Mancando una convenzione internazionale (art. 54), su richiesta di una rappresentanza diplomatica estera, possono eccezionalmente essere divulgati dati dello stato civile.

² La richiesta è indirizzata all'Ufficio federale dello stato civile.

³ La rappresentanza estera deve provare che:

- a. nonostante i dovuti sforzi non ha potuto ottenere l'informazione desiderata dall'avente diritto (art. 59);
- b. la persona legittimata rifiuta d'informare, senza motivi validi, segnatamente per sottrarsi a una disposizione legale svizzera o estera;
- c. si applicano nei suoi confronti prescrizioni in materia di protezione dei dati comparabili a quelle in Svizzera;
- d. rispetta il principio della reciprocità.

⁴ L'Ufficio federale dello stato civile richiede l'estratto direttamente all'ufficio dello stato civile competente se le prove richieste sono state fornite, a meno che non si tratti di un atto di morte sollecitato da un'autorità dello Stato d'origine del defunto e che questo Stato sia Parte contraente della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963¹⁰ sulle relazioni consolari. L'ufficio dello stato civile trasmette il documento direttamente all'Ufficio federale all'attenzione della rappresentanza estera.

⁵ Non sono percepiti emolumenti.

Corrisponde per quanto concerne il tenore al diritto in vigore (art. 138a OSC).

¹⁰ RS 0.191.02

Capo settimo: Preparazione e celebrazione del matrimonio

Sezione 1: Procedura preparatoria

Art. 62 Competenza

¹ L'esecuzione della procedura preparatoria spetta:

- a. all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio svizzero del fidanzato o della fidanzata;
- b. all'ufficio dello stato civile che effettua la celebrazione del matrimonio, se i due fidanzati sono domiciliati all'estero.

² Un cambiamento ulteriore di domicilio non modifica la competenza.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 148 OSC). La preparazione e la celebrazione del matrimonio sono state rivedute in modo sostanziale per il 1° gennaio 2000. Pertanto, il disciplinamento è stato ripreso tale e quale nel presente capitolo. Come novità, le informazioni e i consigli ai fidanzati (art. 150 OSC) sono contenuti in forma generalizzata nell'articolo 16 capoverso 5, mentre l'esame degli atti da parte dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (art. 162 OSC) nell'articolo 16 capoverso 6. L'attuale disposizione sull'incartamento del matrimonio (art. 161 OSC) è integrata nelle prescrizioni sui documenti giustificativi (si veda sopra, capo terzo, sezione 6).

Art. 63 Inoltro della domanda

¹ I fidanzati inoltrano la domanda di esecuzione della procedura preparatoria all'ufficio dello stato civile competente.

² I fidanzati soggiornanti all'estero possono inoltrare la domanda per il tramite della rappresentanza svizzera competente.

Corrisponde al diritto vigente (art. 149 OSC).

Art. 64 Documenti

1 Alla domanda d'esecuzione della procedura preparatoria i fidanzati allegano in ogni caso i documenti seguenti:

- a. i certificati del loro attuale domicilio;
- b. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (fidanzati precedentemente coniugati; data dello scioglimento del matrimonio) nonché luoghi di attinenza e cittadinanza;
- c. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi e la discendenza dei figli in comune.

² Gli interdetti allegano suppletivamente il consenso scritto del rappresentante legale.

³ Se entrambi sono stranieri e se non sono adempiute tutte le condizioni per la celebrazione del matrimonio secondo il diritto svizzero (art. 94–96 CC), anche la dichiarazione di riconoscimento del matrimonio rilasciata dallo Stato d'origine del fidanzato o della fidanzata e l'autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza (art. 74).

Corrisponde per quanto concerne il tenore al diritto in vigore (art. 151 OSC). Come novità, le attuali prescrizioni sulla datazione massima dei documenti (art. 151 cpv. 2 OSC), sulla priorità dei documenti svizzeri e sull'obbligo di traduzione dei documenti (art. 151 cpv. 3 OSC) nonché sui dati dello stato civile che non vanno comprovati poiché risultano già documentati in Svizzera (art. 151 cpv. 4 OSC) sono disciplinate in forma generalizzata (si veda sopra, art. 3 cpv. 4-6 e art. 16 cpv. 2-4). Lettera a: la riserva "a meno che non sia già noto all'ufficio dello stato civile" viene tralasciata poiché si riferisce a un periodo in cui la mobilità delle persone, come la conosciamo oggi, era sconosciuta. Lettera b: non occorre più comprovare il cognome del coniuge precedente (limitarsi coerentemente a dati necessari all'esame dei requisiti del matrimonio).

Art. 65 Dichiarazioni

¹ I fidanzati dichiarano davanti all'ufficiale dello stato civile che:

- a. i dati nella domanda e i documenti presentati sono attuali, esatti e completi;
- b. non sono sotto tutela;
- c. non sono parenti in linea retta, per discendenza o per adozione, né fratelli o sorelle germani consanguinei o uterini, e che non vi sia tra loro affinità in linea discendente;
- d. non hanno omesso di dichiarare un matrimonio antecedente.

² L'ufficiale dello stato civile rende attenti i fidanzati del loro obbligo di dire la verità, li avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione e autentica le loro firme.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 152 OSC).

Art. 66 Esame della domanda

¹ L'ufficio dello stato civile effettua l'esame ai sensi dell'articolo 16.

² Inoltre, esso esamina se:

- a. la domanda è stata depositata nella forma richiesta;
- b. esistono i documenti e le dichiarazioni necessarie;

-
- c. è data la capacità al matrimonio per entrambi i fidanzati (art. 94 CC: identità; maggiore età; capacità di discernimento; se del caso consenso di una persona che svolge la funzione di tutore);
- d. non vi sono impedimenti al matrimonio (art. 95 CC: parentela e affinità in linea discendente; art. 96 CC: matrimonio antecedente).

Corrisponde al diritto in vigore (art. 153 OSC). Le prescrizioni generali relative all'esame, segnatamente anche l'obbligo supplementare di chiarimenti e l'obbligo di collaborare da parte degli interessati, sono ora disciplinate nell'articolo 16, a cui si rinvia nel capoverso 1.

Art. 67 Chiusura della procedura preparatoria

¹ L'ufficiale dello stato civile constata il risultato della procedura preparatoria.

² Se sono soddisfatti tutti i requisiti del matrimonio, l'ufficio dello stato civile comunica per scritto ai fidanzati che può essere celebrato il matrimonio. Concorda i dettagli dell'esecuzione oppure indirizza i fidanzati all'ufficio dello stato civile che essi hanno scelto per il matrimonio.

³ Se i requisiti del matrimonio non sono soddisfatti o permangono seri dubbi, l'ufficio dello stato civile rifiuta di celebrare il matrimonio.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 154 OSC). Il capoverso 2 tiene conto del fatto che con il sistema „Infostar“ non è più necessaria l'autorizzazione a celebrare il matrimonio in un altro circondario dello stato civile (art. 156 OSC) visto che il competente ufficio dello stato civile può richiamare i dati necessari nella banca dati centrale dopo che l'ufficio di stato civile, che si è occupato della procedura preparatoria del matrimonio, ha liberato i dati. Per un periodo di transizione prolungato, l'autorizzazione a celebrare il matrimonio è mantenuta sotto forma di modulo e consegnata ai fidanzati (art. 6, che secondo il senso e lo scopo obbliga l'Ufficio federale dello stato civile a rispettare le necessarie istruzioni transitorie).

Art. 68 Termini

¹ Il matrimonio è celebrato al più presto dieci giorni e al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della decisione relativa al risultato positivo della procedura preparatoria.

² Quando uno dei fidanzati è in pericolo di morte e vi è da temere che il rispetto del termine di dieci giorni impedisca la celebrazione del matrimonio, l'ufficiale dello stato civile del circondario nel quale è stata eseguita la procedura preparatoria o scelto per la celebrazione del matrimonio, può dietro presentazione di un attestato medico abbreviare il termine o celebrare immediatamente il matrimonio.

Corrisponde per quanto concerne il tenore al diritto in vigore (art. 155 OSC).

Art. 69 Esecuzione completa in forma scritta della procedura preparatoria

¹ Se uno dei fidanzati prova che non può essere manifestamente preteso da uno di loro di presentarsi personalmente alla procedura preparatoria, l'ufficiale dello stato civile ammette tale procedura nella forma scritta.

² Se i fidanzati sono domiciliati all'estero ed entrambi non possiedono la cittadinanza svizzera, l'autorità di vigilanza decide nel quadro dell'autorizzazione conformemente all'articolo 73.

³ Se è autorizzata l'esecuzione scritta della procedura preparatoria, i fidanzati che si trovano all'estero, possono consegnare le dichiarazioni di cui all'articolo 65 alla competente rappresentanza svizzera all'estero.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 157 OSC). Capoverso 2, versione italiana: adeguamenti di natura redazionale alle basi legali (art. 43 cpv. 2 LDIP).

Sezione 2: Celebrazione del matrimonio

Art. 70 Luogo

¹ Il matrimonio è celebrato nel locale apposito del circondario dello stato civile prescelto dai fidanzati (art. 67 cpv. 2).

² L'ufficiale dello stato civile può celebrare il matrimonio in un altro luogo se i fidanzati dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale dei matrimoni.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 158 OSC). L'attuale capoverso 2 non è più necessario dal momento che non vi è più l'autorizzazione a celebrare il matrimonio (si veda le spiegazioni relative all'art. 67)

Art. 71 Forma della celebrazione

¹ Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento. I testimoni devono essere scelti dai fidanzati.

² L'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio rivolgendo singolarmente al fidanzato e alla fidanzata la seguente domanda:

«N. N. dichiara lei di voler prendere M.M. per moglie?»

«M. M. dichiara lei di voler prendere N. N. per marito?»

³ Dopo che ambedue gli sposi hanno risposto affermativamente, l'ufficiale dello stato civile dichiara:

«Avendo voi risposto affermativamente alle mie domande, in virtù di questo vicendevoleso consenso siete uniti in matrimonio».

⁴ Subito dopo la celebrazione il documento giustificativo preparato per la registrazione della celebrazione è firmato dagli sposi, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 159 OSC). Il capoverso 4 è adeguato alla gestione elettronica del registro dello stato civile. Capoverso 2, versione italiana: adeguamento alla forma di cortesia usuale al giorno d'oggi.

Art. 72 Prescrizioni organizzative particolari

¹ Per motivi organizzativi, l'ufficiale dello stato civile può limitare il numero dei partecipanti. Le persone che perturbano lo svolgimento della cerimonia sono respinte.

² Il matrimonio di più coppie può essere celebrato contemporaneamente solo con l'accordo di tutti i fidanzati.

³ La celebrazione del matrimonio non può aver luogo la domenica e nei giorni festivi generali validi per la sede dell'ufficio dello stato civile.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 160 OSC). La garanzia della comprensione linguistica è ora disciplinata in generale nell'articolo 3 capoversi 2 e 3. Il capoverso 3 estende ai giorni festivi generali validi nel Comune ove ha sede l'ufficio dello stato civile il divieto di celebrare il matrimonio alla domenica. In tal modo si tiene dunque anche conto dei disciplinamenti in materia d'impiego dei Cantoni e dei Comuni quale base per gli orari d'apertura delle amministrazioni.

Sezione 3: Matrimoni di cittadini stranieri

Art. 73 Domicilio all'estero

¹ L'autorità di vigilanza decide sulla domanda di autorizzazione alla celebrazione del matrimonio di fidanzati stranieri, entrambi non domiciliati in Svizzera (art. 43 cpv. 2 LDIP¹¹).

² La domanda deve essere presentata all'ufficio dello stato civile che celebra il matrimonio. Occorre allegare:

- a. la dichiarazione di riconoscimento del matrimonio dello Stato di domicilio o di origine di entrambi i fidanzati (art. 43 cpv. 2 LDIP);
- b. i documenti di cui all'articolo 64, esclusa l'autorizzazione secondo l'articolo 74.

³ Simultaneamente con la decisione sulla domanda di autorizzazione l'autorità di vigilanza decide su un'eventuale autorizzazione per la celebrazione del matrimonio conformemente al diritto nazionale di uno dei fidanzati (art. 74) e sull'esecuzione nella forma scritta della procedura preparatoria del matrimonio (art. 69).

Corrisponde per quanto concerne il contenuto al diritto in vigore (art. 163 OSC).

¹¹ RS 291

Art. 74 Condizioni a norma del diritto estero

Quando i presupposti secondo il diritto svizzero (art. 94–96 CC) per la celebrazione del matrimonio fra cittadini stranieri non sono adempiuti, l'autorità di vigilanza autorizza la celebrazione se conforme ai presupposti del diritto nazionale di uno dei fidanzati (art. 44 cpv. 2 LDIP¹²) e se il matrimonio è compatibile con l'ordine pubblico svizzero.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 164 OSC).

Sezione 4: Certificato di capacità al matrimonio

Art. 75

¹ Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati.

² La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62–67 e 69). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza della fidanzata o del fidanzato.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 165 OSC).

Capo ottavo: Banca dati centrale Infostar

Art. 76 Organi responsabili

¹ L'Ufficio federale di giustizia gestisce presso il Centro del servizio informatico (fornitore di prestazioni) del Dipartimento federale di giustizia e polizia la banca dati centrale „Infostar“.

² Gli compete la responsabilità della banca dati centrale. Prende in particolare misure necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

³ Ai servizi che usano „Infostar“ compete la responsabilità nel loro campo per siffatte misure.

Il capoverso 1 designa in applicazione del Codice civile l'autorità federale competente (art. 45a cpv. 1 CC nella versione del 5.10.2001). Il disciplinamento della responsabilità civile resta immutato (art. 46 CC). Occorrerà esaminare se eventualmente esso andrà limitato in un accordo operativo con i Cantoni visto che la Confederazione gestisce la banca dati centrale su mandato e per conto dei Cantoni e che quest'ultimi sono tenuti ad assumersi un'importante corresponsabilità in ragione della loro ampia partecipazione (art. 45a CC nella versione del 5.10.2001). Con la responsabilità conformemente al capoverso 2

¹² RS 291

L'Ufficio federale di giustizia, ai sensi della legge sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1) applicabile per analogia, è segnatamente tenuto a "prendere tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati" (Walter Jean-Philippe, Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, art. 16, N. 6). La qualità di queste misure (regolamenti d'utilizzazione) deve permettere di limitare i rischi di danno a un minimo accettabile (art. 81-83 con relative spiegazioni). Secondo il capoverso 3, la responsabilità compete alle autorità al di fuori dello stato civile che possono accedere alla banca dati centrale mediante procedura di richiamo e in particolare agli uffici dello stato civile, alle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile e all'Ufficio federale dello stato civile. La responsabilità riguarda soprattutto la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 77 Finanziamento, comunicazione del fabbisogno e conteggio

¹ I Cantoni finanziano la banca dati centrale Infostar.

² L'Ufficio federale di giustizia effettua il conteggio dell'esercizio e di eventuali nuovi investimenti mediante un conto separato dal conto finanziario.

³ Stabilisce il fabbisogno annuo e allestisce il conteggio dei costi effettivi.

⁴ I particolari sono regolati in un accordo operativo tra l'Ufficio federale di giustizia e la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile.

Capoverso 1: il Codice civile stabilisce che i Cantoni finanziano la banca dati centrale (art. 45a cpv. 2 CC nella versione del 5.10.2001). L'aiuto finanziario della Confederazione vale solo per la fase pilota (art. 6a cpv. 2 titolo finale CC). L'Ufficio federale di giustizia tiene un conto separato dal conto finanziario della Confederazione (cpv. 2), accerta il fabbisogno annuo e allestisce il conteggio dei costi effettivi all'attenzione della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (cpv. 3). L'accordo operativo, da elaborare d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, stabilisce segnatamente (cpv. 4): la collaborazione (con le scadenze cronologiche e i termini) tra l'Ufficio federale di giustizia e la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile in occasione dell'elaborazione dei programmi annuali e dell'appuramento nonché dell'autorizzazione dei mezzi finanziari necessari a tal fine nonché dell'autorizzazione dei congegni sulle spese effettive; il rimborso degli investimenti prefinanziati dalla Confederazione nella fase pilota dedotto l'aiuto finanziario di quest'ultima (art. 6a° cpv. 2 titolo finale CC); le modalità di pagamento degli acconti e dei pagamenti finali dei Cantoni; l'accertamento del numero degli abitanti determinante per la ripartizione dei costi tra i Cantoni (art. 45a° cpv. 2, 2° frase CC). Nel messaggio sul preventivo e sul conto dello Stato si fa riferimento al finanziamento da parte dei Cantoni.

Art. 78 Collaborazione dei Cantoni

¹ I Cantoni collaborano all'esercizio e all'ulteriore sviluppo della banca dati centrale.

² La collaborazione avviene per il tramite della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile.

³ Le competono in particolare i seguenti compiti:

- a. approvare le applicazioni previste per l'esercizio;
- b. approvare il conteggio dei costi effettivi dell'esercizio;
- c. presentare proposte per l'ulteriore sviluppo;
- d. esprimere un parere in merito alle proposte della Confederazione per l'ulteriore sviluppo;
- e. approvare gli investimenti per l'ulteriore sviluppo;
- f. convalidare l'ulteriore sviluppo di unità della banca dati centrale.

⁴ L'Ufficio federale dello stato civile collabora strettamente con gli organi competenti della Conferenza.

L'articolo 78 concretizza la collaborazione dei Cantoni (art. 45a cpv. 3 CC nella versione del 5.10.2001). "In particolare" nell'ingresso del capoverso 3 significa che l'elenco (lett. a-f) non ha carattere esaustivo. Eventuali compiti suppletivi della Conferenza devono tuttavia rispettare il quadro della collaborazione previsto nella disposizione del CC (art. 45a cpv. 3). Le approvazioni ai sensi del capoverso 3 lettere a e b hanno la medesima funzione delle rispettive decisioni dell'Assemblea federale sulle finanze federali. L'obbligo dei singoli Cantoni di pagare le proprie quote risulta - dal profilo del diritto sostanziale - dall'articolo 45a capoverso 2 del Codice civile (CC nella versione del 5.10.2001). Capoverso 4: la Conferenza dei Cantoni ha istituito mediante la Commissione "Infostar" un interlocutore per la Confederazione (art. 14 degli statuti del 18.9.2003, in vigore dall'1.1.2004). La Commissione federale per le questioni dello stato civile, in quanto organo consultivo del Dipartimento federale di giustizia e polizia, svolge soltanto compiti di consulenza. Questi sono inerenti all'alta vigilanza della Confederazione. Pertanto, tale commissione è disciplinata in seguito nella sezione "Vigilanza".

Art. 79 Diritti d'accesso

¹ I diritti d'accesso alla banca dati centrale Infostar sono retti dai diritti e dagli obblighi delle autorità partecipanti disciplinati nella presente ordinanza.

² Sono illustrati nella tabella in allegato.

³ La loro istituzione, modifica e soppressione sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'Ufficio federale dello stato civile.

Capoverso 1: i diritti e gli obblighi delle autorità partecipanti sono disciplinati soprattutto nel capo terzo relativo alla procedura di documentazione. Capoverso 3: la gestione dei diritti d'accesso degli utenti non va disciplinata a livello di ordinanza bensì nelle istruzioni che l'Ufficio federale dello stato civile è tenuto a emanare in base alle prescrizioni del Consiglio federale nonché del Dipartimento

federale di giustizia e polizia (DFGP) in materia di sicurezza informatica (art. 83 cpv. 3). Future interfacce per l'accesso nella procedura di richiamo: si vedano le osservazioni introduttive prima del capo primo.

Art. 80 Set di caratteri

I dati sono registrati secondo il set di caratteri standard dell'Europa occidentale dell'Organizzazione internazionale per la normalizzazione ISO 8859-1.

Non è possibile introdurre per „Infostar“ un proprio nuovo standard per i caratteri. È determinante una compatibilità ottimale nelle interfacce (stampante e altri sistemi). Deve pertanto essere applicabile il set di caratteri standard dell'Europa occidentale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO 8859-1). È possibile che determinati segni diacritici (soprattutto in nomi dell'Europa orientale e sudorientale) non potranno essere riprodotti. Se essi modificano il suono ed eventualmente il significato della parola, non vanno semplicemente tralasciati, bensì vanno riportati nel set di caratteri dell'Europa occidentale conformemente ai principi di trascrizione riconosciuti. Giuridicamente tale soluzione si basa sull'articolo 40 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291).

Capo nono: Protezione e sicurezza dei dati

Art. 81 Diritto d'informazione

¹ Ogni persona può domandare all'ufficio dello stato civile del luogo dell'evento o d'attinenza se sono tenuti dati che la concernono.

² L'informazione è rilasciata sotto forma di estratto del registro o di certificato. Le spese sono rette dall'ordinanza del 27 ottobre 1999¹³ sugli emolumenti in materia di stato civile.

La formulazione si basa sul disciplinamento contenuto nella legge sulla protezione dei dati (art. 8 cpv. 1 e 5 LPD, RS 235.1). Secondo il diritto in materia di protezione dei dati, l'informazione sui propri dati è gratuita. Gli emolumenti per gli estratti ufficiali dei registri sono tuttavia giustificati, anche se sono richiesti dalla persona interessata stessa.

Art. 82 Sicurezza dei dati

¹ I dati dello stato civile, i programmi e la documentazione dei programmi vanno protetti adeguatamente da accessi non autorizzati, modifiche o distruzione non autorizzate nonché furto.

¹³ RS 172.042.110

² Gli uffici dello stato civile, le autorità di vigilanza e l'Ufficio federale dello stato civile adottano nel loro settore le misure organizzative e tecniche necessarie alla garanzia dei dati dello stato civile e alla salvaguardia della documentazione dei dati dello stato civile in caso di un guasto al sistema.

³ L'Ufficio federale dello stato civile emana in base alle prescrizioni in materia di sicurezza informatica del Consiglio federale e del Dipartimento, le istruzioni relative alle esigenze in materia di sicurezza dei dati e provvede al coordinamento con i Cantoni.

I dati dello stato civile documentati nella banca dati centrale "Infostar" sono costantemente protetti mediante misure di natura organizzativa nonché tecnica e vengono trasferiti sempre nella loro integralità. In un accordo amministrativo tra l'Archivio federale e l'Ufficio federale di giustizia vanno fissate le modalità per poter disporre dei dati a lungo termine senza pregiudicare negativamente un trasferimento successivo dei dati dello stato civile all'Archivio federale o agli archivi cantonali. In occasione dell'elaborazione di questo accordo sono consultate la Conferenza svizzera dei capo archivisti e la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile. Capoverso 3: le prescrizioni della Confederazione, di cui occorre tenere conto, non vengono menzionate espressamente nel testo dell'ordinanza, poiché esse sono sottoposte a notevoli mutamenti. Fanno stato l'ordinanza sull'informatica dell'Amministrazione federale (OIAF, RS 172.010.58) nonché l'ordinanza sulla protezione dei dati (OLPD; RS 235.11). Le istruzioni dell'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) comprendono segnatamente la garanzia dell'integrità durante la trasmissione dei dati, il controllo della divulgazione, la memorizzazione, gli utenti (art. 79 cpv. 3: procedura d'annuncio degli utenti presso il Centro del servizio informatico del Dipartimento federale di giustizia e polizia per il tramite del Servizio „Infostar“ dell'UFSC.

Art. 83 Vigilanza

¹ Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'Ufficio federale dello stato civile nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile.

² L'Ufficio federale dello stato civile consulta l'Incaricato federale della protezione dei dati nonché l'Organo strategia informatica della Confederazione.

Il capoverso 2 obbliga l'Ufficio federale dello stato civile a consultare gli specialisti della Confederazione in materia per quanto concerne il controllo sul rispetto della protezione dei dati e la garanzia della sicurezza dei dati.

Capo decimo: Vigilanza

Art. 84 Autorità

¹ Il Dipartimento esercita l'alta vigilanza sul servizio dello stato civile svizzero.

² Le autorità di vigilanza si occupano dell'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti dello stato civile nel loro Cantone. Più Cantoni possono prevedere una ripartizione dei compiti o unire le loro autorità di vigilanza. Prendono gli accordi necessari d'intesa con l'Ufficio federale dello stato civile.

³ L'Ufficio federale dello stato civile è autorizzato a sbrigare autonomamente le seguenti pratiche:

- a. emanazione d'istruzioni concernenti la documentazione dello stato civile, la preparazione e la celebrazione del matrimonio, nonché la salvaguardia dei registri e dei documenti giustificativi;
- b. ispezione degli uffici dello stato civile, delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile e degli archivi cantonali dello stato civile;
- c. scambio e ottenimento degli atti di stato civile.

⁴ Ai fini dello scambio e dell'ottenimento degli atti di stato civile, esso è autorizzato a corrispondere direttamente con le rappresentanze svizzere all'estero.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 17 e 17a OSC). Adeguandosi alla prassi, l'alta vigilanza compete ora al Dipartimento federale di giustizia e polizia invece che al Consiglio federale (cpv. 1). Il capoverso 2 (secondo e terzo periodo), corrisponde alle esigenze e agli obiettivi attuali. È possibile richiedere presso l'Ufficio federale dello stato civile un parere dell'Ufficio federale di giustizia del 27 agosto 2002 che nel numero 6 illustra soluzioni. Capoverso 3 lettera c: lo scambio e l'ottenimento degli atti di stato civile si riferiscono soprattutto alle relazioni internazionali tra rappresentanze svizzere all'estero da un canto e le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile nonché gli uffici dello stato civile dall'altro e servono innanzitutto alla documentazione dei dati dello stato civile dei circa 612'000 Svizzeri all'estero nonché di procedure internazionali di celebrazione del matrimonio.

Art. 85 Ispezioni e rapporti

¹ Le autorità di vigilanza fanno ispezionare almeno ogni due anni gli uffici dello stato civile. Se un ufficio dello stato civile non garantisce un'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti, esse provvedono alle ispezioni ogni qualvolta sia necessario al fine di eliminare immediatamente le lacune.

² Le autorità di vigilanza fanno rapporto almeno ogni due anni al Dipartimento, segnatamente su:

-
- a. l'adempimento delle loro incombenze (art. 45 cpv. 2 CC);
 - b. l'emanazione e la modifica di prescrizioni e istruzioni cantonali;
 - c. la gestione degli uffici dello stato civile, in particolare i risultati delle ispezioni e le misure adottate;
 - d. la giurisprudenza di base in materia di stato civile;
 - e. l'adempimento di compiti, per i quali esiste un obbligo particolare di rapporto, come il rispetto della protezione dei dati, la garanzia della sicurezza dei dati nonché i provvedimenti volti all'integrazione dei disabili (art. 18 della legge federale del 13 dicembre 2002¹⁴ sui disabili);
 - f. gli elementi per migliorare il disbrigo dei compiti.

³ Il Dipartimento può far eseguire ispezioni nei Cantoni per mezzo del suo Ufficio dello stato civile.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 18 OSC). Capoverso 2 (art. 18 cpv. 2 OSC): nell'ingresso viene soppresso "segnatamente", dal momento che l'elenco fatto nelle lettere da a fino f è sufficientemente esaustivo. Non si deve più fare rapporto sulla modifica dei circondari dello stato civile (art. 18 cpv. 2 n. 3 OSC). È sufficiente l'obbligo di effettuare di volta in volta una notificazione preliminare (art. 1 cpv. 5).

Art. 86 Intervento d'ufficio

¹ Le autorità di vigilanza intervengono d'ufficio contro la gestione irregolare degli organi ad esse subordinati e prendono i provvedimenti che le circostanze esigono, dato il caso a spese dei Comuni, dei distretti o del Cantone.

² Lo stesso diritto spetta al Dipartimento, qualora l'autorità cantonale di vigilanza, invitata a prendere dei provvedimenti, non agisca o prenda provvedimenti insufficienti.

³ La procedura e i rimedi giuridici sono retti dagli articoli 89 e 90.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 21 OSC). Secondo il capoverso 2 la funzione di autorità di alta vigilanza della Confederazione è ora assunta esclusivamente dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (si veda l'art. 84 cpv. 1).

Art. 87 Destituzione e rieleggibilità esclusa di un ufficiale dello stato civile

¹ L'autorità di vigilanza pronuncia, d'ufficio o su proposta dell'Ufficio federale dello stato civile, la destituzione degli ufficiali dello stato civile che si sono dimostrati incapaci di esercitare le loro funzioni o che non adempiono più le condizioni previste per l'eleggibilità dall'articolo 4 capoverso 3; se è il caso ne esclude la rielezione.

² La procedura e i rimedi giuridici sono retti dagli articoli 89 e 90.

¹⁴ RS 151.3

Corrisponde al diritto in vigore (art. 22 OSC). Nel capoverso 1 si precisa che l'Ufficio federale dello stato civile è competente in qualità di autorità di vigilanza della Confederazione. "A domanda" viene sostituito con "su proposta" (adeguamento alla terminologia giuridica attuale).

Art. 88 Commissione federale per le questioni dello stato civile

¹ La Commissione federale per le questioni dello stato civile consiglia le autorità federali nell'esercizio dell'alta vigilanza sullo stato civile.

² La consulenza si estende segnatamente agli ambiti seguenti:

- a. legislazione;
- b. applicazione del diritto (istruzioni e raccomandazioni);
- c. domande specifiche in merito all'esercizio e all'ulteriore sviluppo di unità della banca dati centrale;
- d. richieste da parte dell'Ufficio federale di giustizia alla Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, in vista della convalida di unità ulteriormente sviluppate della banca dati centrale.

³ La Commissione è composta:

1. del capo dell'Ufficio federale dello stato civile;
2. di tre a cinque rappresentanti delle autorità di vigilanza;
3. di tre a cinque rappresentanti degli uffici dello stato civile.

⁴ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia nomina i rappresentanti delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile su proposta della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, i rappresentanti degli uffici dello stato civile invece su proposta dell'Associazione svizzera dello stato civile. Il Dipartimento tiene conto di una rappresentanza regionale e linguistica la più rappresentativa possibile.

⁵ La presidenza spetta al capo dell'Ufficio federale dello stato civile. Quest'ultimo dirige la segreteria.

L'attività decennale della Commissione per le questioni dello stato civile ha dato i suoi frutti e contribuisce notevolmente a un'esecuzione tecnicamente corretta (dei compiti) dello stato civile svizzero. Urge sancirla nell'ordinanza sullo stato civile. Il diritto di proposta di cui al capoverso 4 lega entrambe le organizzazioni partner della Confederazione in materia di stato civile, ossia la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile e l'Associazione svizzera, più saldamente alla Commissione ed è accolto favorevolmente da entrambi gli organi.

Capo undicesimo: Procedura e rimedi giuridici

Art. 89 Principi procedurali

¹ Sempreché la Confederazione non preveda un disciplinamento esaustivo, la procedura davanti agli uffici dello stato civile e alle autorità cantonali di vigilanza è retta dal diritto cantonale.

² La procedura davanti alle autorità federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968¹⁵ sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 1943¹⁶ sull'organizzazione giudiziaria.

³ Il diritto dei Cantoni o della Confederazione applicabile alla ricusazione va applicato per analogia ai mediatori linguistici che partecipano a operazioni delle autorità dello stato civile o traducono documenti da presentare (art. 3 cpv. 2-6), nonché ai medici che rilasciano un certificato di morte o attestante il parto di un infante nato morto (art. 35 cpv. 5).

Corrisponde al diritto in vigore (art. 19 OSC). Il capoverso 3 precisa su richiesta delle autorità dello stato civile la situazione giuridica in vigore. Come esempio di un disciplinamento attuale relativo alla ricusazione è citato l'articolo 10 della legge federale sulla procedura amministrativa della Confederazione:

“¹Le persone, cui spetti prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:

- a. se hanno un interesse personale nella causa;*
- b. se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado con una parte, oppure uniti a essa per matrimonio, promessa nuziale o adozione*
- c. se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;*
- d. se possono avere per altri motivi una preparazione nella causa.*

²Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza, quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.”

Art. 90 Rimedi giuridici

¹ Contro le decisioni degli ufficiali dello stato civile è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza.

¹⁵ RS 172.021

¹⁶ RS 173.110

² Contro le decisioni e le decisioni su ricorso dell'autorità di vigilanza è ammesso il ricorso alle autorità cantonali competenti, in ultima istanza è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

³ Il ricorso contro le decisioni e le decisioni su ricorso delle autorità federali o delle ultime istanze cantonali è retto dalle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria.

⁴ Contro le decisioni in materia di stato civile l'Ufficio federale di giustizia può presentare ricorso alle autorità cantonali di ricorso e contro le decisioni cantonali di ultima istanza può presentare ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

⁵ Le decisioni su ricorso cantonali e le decisioni di prima istanza degli ufficiali dello stato civile e dell'autorità di vigilanza, alle quali è attribuita un'importanza fondamentale, devono essere notificate all'Ufficio federale dello stato civile all'attenzione dell'Ufficio federale di giustizia. Su richiesta di queste autorità devono essere notificate anche altre decisioni.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 20 OSC). Capoverso 4: la base legale formale per questo ricorso alle autorità si trova nell'articolo 45 capoverso 3 del Codice civile nella versione approvata dal Parlamento il 5.10.2001. È previsto che il Consiglio federale metta in vigore questa modifica del Codice civile con la nuova ordinanza sullo stato civile l'1.7.2004.

Capo dodicesimo: Disposizione penale

Art. 91

¹ È punito con la multa fino a 500 franchi chiunque viola intenzionalmente o per negligenza gli obblighi di notificazione previsti negli articoli 34-39.

² Gli uffici dello stato civile sono tenuti a denunciare le violazioni all'autorità di vigilanza.

³ I Cantoni designano le autorità competenti a giudicare le violazioni.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 182 OSC). Come novità, sono punite (art. 40 cpv. 2 CC) anche le violazioni degli obblighi di notificazione in caso di eventi, fatti e decisioni esteri (art. 39).

Capo tredicesimo: Disposizioni finali

Art. 92 Vecchi registri dello stato civile

¹ I vecchi registri delle nascite, delle morti, dei matrimoni e delle legittimazioni sono chiusi al più tardi entro il 31 dicembre 2004.

² L'Ufficio federale dello stato civile emana istruzioni per:

- a. la chiusura dei vecchi registri;
- b. le eccezioni transitorie alla chiusura;
- c. la sicurezza dei registri e dei documenti giustificativi;
- d. la registrazione rilevante in materia di stato civile delle sentenze svizzere, delle decisioni amministrative e delle naturalizzazioni fino all'entrata in vigore degli articoli 22 e 43 capoversi 1-3 (art. 100 cpv. 3).

³ La divulgazione dei dati dello stato civile tratti dai registri e dai documenti giustificativi è retta dall'articolo 47. L'autorità di vigilanza può eccezionalmente permettere per scritto la consultazione dei registri dello stato civile, se la divulgazione di dati giusta l'articolo 47 non può essere ragionevolmente pretesa. Essa emana i necessari oneri per garantire la protezione dei dati.

⁴ I Cantoni provvedono affinché gli uffici dello stato civile siano in possesso degli originali o delle copie leggibili su microfilm o supporti elettronici di dati tenuti nel loro circondario da almeno 120 anni.

⁵ Essi si accertano che gli originali dei registri non più in possesso degli uffici dello stato civile e che risalgono almeno all'anno 1850 siano conservati in luogo sicuro e che le persone interessate possano consultarli con i dovuti riguardi.

⁶ In linea di massima, dopo la messa in funzione della banca dati centrale Infostar, non potranno più essere effettuate operazioni con i mezzi informatici esistenti per l'elaborazione elettronica di dati dello stato civile¹⁷. L'Ufficio federale dello stato civile stabilisce le eccezioni ed emana istruzioni per la sostituzione di tali mezzi informatici.

⁷ Il repertorio centrale delle adozioni è chiuso entro l'entrata in vigore degli articoli 22 e 43 capoversi 1-3 (art. 100 cpv. 3). L'Ufficio federale dello stato civile disciplina nelle sue istruzioni segnatamente la divulgazione dei dati dello stato civile tratti da tale repertorio.

Capoverso 1: a partire dal 1° luglio 2004 la documentazione dello stato civile è effettuata in linea di principio esclusivamente con il sistema elettronico "Infostar" (piena operatività). Al più tardi entro il 31 dicembre 2004 vanno chiusi i registri particolari, ma non i registri delle famiglie nei quali verranno eccezionalmente effettuate come sinora registrazioni (fatti di stato civile esteri, se è interessata una persona che non viene inserita nel sistema "Infostar"). Capoverso 2: il disciplinamento transitorio a livello di istruzione si fonda sui principi della presente ordinanza. Capoverso 2 lettera b: come eccezioni nei registri particolari sono previste annotazioni marginali (si veda anche cpv. 6, secondo periodo). Capoverso 2 lettera c: la garanzia si fonda sul diritto attuale (art. 5 OSC). Capoverso 2 lettera d: il sistema necessita di una conversione simultanea a livello nazionale effettuata a una determinata data (si vedano le spiegazioni in merito all'articolo 100) . Capoverso 3 primo e secondo periodo: il disciplinamento d'eccezione corrisponde

¹⁷ Art. 177 e segg. della vecchia ordinanza sullo stato civile nella versione del 13.8.1997 (RU 1997 2006)

all'articolo 30a dell'ordinanza sullo stato civile in vigore ed entrerà in linea di conto come sinora soprattutto per studi genealogici. Capoverso 2 lettera d. I capoversi 4 e 5 corrispondono al diritto in vigore (art. 7 OSC). Come novità, al posto degli originali dei registri dello stato civile sono sufficienti copie su film o supporti elettronici di dati. Capoverso 6: dopo aver iniziato con l'elaborazione di nascite, morti, matrimoni e legittimazioni come fatti di stato civile del sistema "Infostar", non si potrà più documentare con i mezzi informatici utilizzati sinora gli eventi di stato civile (primo periodo). Eccezionalmente (secondo periodo) deve essere possibile allestire estratti (si vedano anche le spiegazioni relative al cpv. 2 lett. b). Capoverso 7 (si vedano spiegazioni relative all'articolo 100): il repertorio centrale delle adozioni (art. 27 cpv. 2 OSC) rivestirà importanza ancora per lungo tempo nell'esame dell'impedimento al matrimonio costituito dalla parentela. Per quanto concerne la concretizzazione del diritto degli adottati, sancito dalla Costituzione, di conoscere la propria ascendenza, l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) rinvia alla competente autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (circolare UFSC 03-03-01 del 21.3.2003).

Art. 93 Rilevamento retroattivo dei dati dello stato civile

¹ I dati dello stato civile tratti dai vecchi registri dello stato civile sono trasferiti nella banca dati centrale "Infostar" nei seguenti casi:

- a. in caso di eventi, dichiarazioni e decisioni attuali concernenti lo stato civile;
- b. in caso di ordinazione di un certificato individuale di stato civile, di un atto d'origine o se il titolare è nato dopo il 31 dicembre 1967 di un atto di famiglia;
- c. su disposizione dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile.

² L'Ufficio federale dello stato civile emana le istruzioni necessarie.

Capoverso 1: le lettere a e b riguardano il rilevamento retroattivo obbligatorio dei dati dello stato civile. Secondo la lettera c spetta all'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile decidere se disporre o no un rilevamento retroattivo più ampio o sistematico. Capoverso 2: istruzioni particolareggiate disciplinano i dettagli per il periodo introduttivo di "Infostar". In linea di principio, tali prescrizioni sul rilevamento retroattivo devono continuare a valere tali e quali durante la piena operatività. Anche se, su disposizione dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile, è effettuato un rilevamento retroattivo più ampio o sistematico giusta il capoverso 1 lettera c, vale per intero il disciplinamento federale dei dettagli.

Art. 94 Circondari dello stato civile

I circondari dello stato civile devono essere esaminati e, se del caso, adeguati entro il 31 dicembre 2005 secondo le esigenze di cui agli articoli 1 capoverso 1 e 4 capoverso 2.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 188l cpv. 1 OSC). I rimandi sono adeguati. Una proroga dei termini (art. 188l cpv. 2 OSC) non è più possibile dal momento che

sia Cantoni sia Confederazione hanno interesse affinché la ristrutturazione dei circondari dello stato civile sia già conclusa entro il 1° luglio 2004 se si vuole che in base alla pianificazione dell'introduzione del sistema "Infostar" tutti gli uffici dello stato civile siano collegati alla banca dati centrale. In un unico Cantone è prevista una soluzione transitoria che tiene ampiamente conto del termine che scade alla fine del 2005.

Art. 95 Attestato professionale federale o attestato equipollente

¹ Gli ufficiali dello stato civile, che sono stati nominati o eletti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, devono conseguire l'attestato professionale federale o un attestato riconosciuto come equipollente dall'Ufficio federale dello stato civile (art. 4 cpv. 3 lett. c) soltanto se al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono in carica da meno di tre anni.

² Il termine per conseguire l'attestato è di tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

³ In casi eccezionali motivati l'autorità di vigilanza può prorogare il termine di cui al capoverso 2 se è garantita un'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti.

Si vedano anche le spiegazioni relative all'articolo 4 capoverso 3 lettera c. Anche e proprio dopo l'introduzione del sistema di documentazione elettronico "Infostar" gli ufficiali di stato civile sono tenuti a rispondere a esigenze elevate. Per questo motivo nell'interesse della garanzia di qualità è indispensabile una misurata retroattività delle nuove prescrizioni. Il capoverso 3 permette alle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile di tenere conto di circostanze particolari ed evitare in tal modo casi di rigore particolarmente urtanti.

Art. 96 Celebrazione del matrimonio tramite membri di un esecutivo comunale

¹ Il diritto cantonale può prevedere che determinati membri di un esecutivo cantonale siano nominati ufficiali dello stato civile straordinari con l'esclusiva competenza di celebrare matrimoni, se

- a. il matrimonio celebrato da queste persone corrisponde a una tradizione ed è ancorata profondamente nella popolazione e
- b. la formazione e il perfezionamento sono garantiti.

² L'autorità di vigilanza fa rapporto in merito alle persone nominate al Dipartimento nel quadro del suo pertinente obbligo (art. 85 cpv. 2).

Corrisponde in alcuni Cantoni a una tradizione (Ginevra per magistrati comunali; Ticino per i sindaci). I governi interessati insistono affinché possano mantenere questa consuetudine. Come novità, l'articolo 96 include espressamente questa

tradizione nel diritto federale e istituisce le necessarie condizioni che garantiscano un'esecuzione tecnicamente corretta. Conformemente alla presente ordinanza l'esecuzione della procedura di preparazione del matrimonio spetta a ufficiali dello stato civile ordinari e globalmente competenti (art. 62 segg.). Così stando le cose si giustifica un'eccezione per quanto riguarda le norme sul tasso minimo di occupazione degli ufficiali di stato civile e la competenza in materia di autorizzazioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 1 cpv. 1 e 2 nonché art. 94).

Art. 97 Prova dei dati dello stato civile

La competente autorità dello stato civile può chiedere che le persone, tenute a collaborare, comprovino i loro dati dello stato civile documentati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza in deroga all'articolo 16 capoverso 4.

Le autorità dello stato civile hanno accesso a tutti i dati dello stato civile inseriti nel sistema di documentazione elettronico "Infostar" e che esse necessitano per adempiere i loro compiti legali (art. 79). Di norma le persone interessate non devono più comprovare con documenti i dati inseriti nel sistema (art. 16 cpv. 4). Tuttavia durante un prolungato periodo di transizione accadrà continuamente che dati dello stato civile aggiornabili non siano ancora stati rilevati. In questi casi le autorità dello stato civile devono avere la possibilità di far comprovare i dati dalle persone interessate mediante documenti (estratti di registri dello stato civile convenzionali). La formula potestativa permette però anche all'autorità di procurarsi siffatti documenti a spese dei partecipanti. In questo caso è applicabile l'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (RS 172.042.110).

Art. 98 Annotazione del cambiamento di sesso

¹ I cambiamenti di sesso avvenuti prima del 1° gennaio 2002 sono annotati, su richiesta, a margine del registro delle nascite.

² L'autorità di vigilanza in cui è tenuto il registro delle nascite è competente per ricevere la richiesta.

Corrisponde al diritto in vigore (art. 188m OSC).

Art. 99 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ I seguenti atti sono abrogati:

1. ordinanza del 22 dicembre 1980¹⁸ concernente l'atto d'origine;
2. ordinanza del 1° giugno 1953¹⁹ sullo stato civile fatti salvi gli articoli 130-132 (art. 100 cpv. 3);
3. gli articoli 130-132 dell'ordinanza del 1° giugno 1953 sullo stato civile sono abrogati con l'entrata in vigore degli articoli 22 e 43 capoversi 1-3 della nuova ordinanza sullo stato civile del ... da parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 100 cpv. 3).

² Il regolamento del 24 novembre 1967²⁰ del servizio diplomatico e consolare svizzero è modificato come segue:

art. 15, 23,24 e 25

Abrogati

Capoverso 1 numero 1: si veda sopra, spiegazioni relative all'articolo 6 (il Dipartimento federale di giustizia e polizia abroga l'ordinanza del 31 maggio 1996²¹ sui moduli dello stato civile e la relativa scritta per il 30 giugno 2004). – Capoverso 2: gli articoli summenzionati sono ripresi nella nuova ordinanza sullo stato civile (art. 5) poiché quest'ultima tiene ampiamente conto degli aspetti internazionali della documentazione dello stato civile in Svizzera e della procedura matrimoniale.

Art. 100 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004 fatti salvi i capoversi 2 e 3 qui appresso.

² L'articolo 9 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2005.

³ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia fissa la data dell'entrata in vigore degli articoli 22 e 43 capoversi 1-3.

Si veda sopra, spiegazioni introduttive al capo primo: la modifica del 5 ottobre 2001 del Codice civile (Gestione elettronica dei registri dello stato civile) nonché la modifica dell'ordinanza sugli emolumenti vanno parimenti poste in vigore per il 1° luglio 2004 (proposte suppletive al Consiglio federale). Le eccezioni relative all'entrata in vigore concernono la definizione giuridica di infante nato morto (si vedano anche le spiegazioni relative all'art. 9 cpv. 2: la modifica concernente la notificazione entra in vigore all'inizio dell'anno per motivi di natura statistica; nel frattempo continuano a valere i criteri di notificazione secondo le direttive dell'Ufficio federale di statistica) nonché le autorità competenti per la registrazione delle sentenze svizzere, delle decisioni amministrative e delle naturalizzazioni (si vedano le spiegazioni relative agli art. 22 e 43: per motivi di praticabilità e di

¹⁸ RU 1981 34, 2000 2028

¹⁹ RU 1953 797 [nonché tutte le modifiche giusta RU]

²⁰ RS 191.1

²¹ RS 211.112.6

sicurezza del diritto il cambiamento sostanziale dalle autorità del Cantone d'origine delle persone interessate alle autorità ove hanno sede i tribunali nonché le autorità amministrative non può avvenire in modo scaglionato in base allo stato dell'introduzione del sistema "Infostar", bensì soltanto a livello nazionale per tutte le autorità interessate entro una determinata data, che secondo lo stato attuale dell'introduzione del sistema non è ancora stata fissata) L'entrata in vigore degli articoli 22 e 43 capoversi 1-3 va dunque delegata al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Nel frattempo l'Ufficio federale dello stato civile emana le necessarie direttive (art. 92 cpv. 2 lett. d).

Allegato (art. 79)

Diritti d'accesso

I principi sul disciplinamento dei diritti d'accesso sono sanciti nell'articolo 79. Per motivi tecnici, gli accessi nella procedura di richiamo (art. 43a cpv. 4 CC nella versione del 5.10.2001) sono definiti in una prima fase di ampliamento di "Infostar". Una revisione parziale della presente ordinanza disciplinerà i dettagli (si vedano anche le osservazioni precedenti il capo primo).

Abbreviazioni

R	Richiamare
RE	Registrare
D	Documentare

UFSC	Ufficio federale dello stato civile (UFSC)
AS	Autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile
USC CS	Collaboratore specialista dello stato civile
USC PD	Persona preposta alla documentazione dello stato civile (ufficiale dello stato civile)

Diritti d'accesso

Nomi dei campi dei dati	Uffici autorizzati all'accesso			
	USC PD	USC CS	AS	UFSC
1. Dati del sistema				
1.1 Numeri del sistema	R	R	R	R
1.2 Tipo di iscrizione	D	RE	R	R
1.3 Stato dell'iscrizione	D	RE	R	R
1.4 Elenchi (Comuni, circondari dello stato civile, Stati, indirizzi)	R ²²	R ²⁷	R ²³	RE
2. Numero d'identificazione personale	R	R	R	R
3. Nomi				
3.1 Cognome	D	RE	R	R
3.2 Cognome prima del matrimonio	D	RE	R	R

²² RE per indirizzi a livello di USC

²³ RE per indirizzi a livello di AS

	USC PD	USC CS	AS	UFSC
3.3 Nomi	D	RE	R	R
3.4 Altri nomi ufficiali	D	RE	R	R
4. Sesso	D	RE	R	R
5. Nascita				
5.1 Data	D	RE	R	R
5.2 Ora	D	RE	R	R
5.3 Luogo	D	RE	R	R
5.4 Nati morti	D	RE	R	R
6. Stato civile				
6.1 Stato	D	RE	R	R
6.2 Data	D	RE	R	R
7. Morte				
7.1 Data	D	RE	R	R
7.2 Ora	D	RE	R	R
7.3 Luogo	D	RE	R	R
8. Domicilio	D	RE	R	R
9. Luogo di soggiorno	D	RE	R	R
10. Stato di vita	D	RE	R	R
11. Posto sotto tutela	D	RE	R	R
12. Genitori				
12.1 Cognome della madre	D	RE	R	R
12.2 Nomi della madre	D	RE	R	R
12.3 Altri nomi ufficiali della madre	D	RE	R	R
12.4 Cognome del padre	D	RE	R	R
12.5 Nomi del padre	D	RE	R	R
12.6 Altri nomi ufficiali del padre	D	RE	R	R
13. Genitori adottivi				
13.1 Cognome della madre adottiva	D	RE	R	R
13.2 Nomi della madre adottiva	D	RE	R	R
13.3 Altri nomi ufficiali della madre adottiva	D	RE	R	R
13.4 Cognome del padre adottivo	D	RE	R	R
13.5 Nomi del padre adottivo	D	RE	R	R
13.6 Altri nomi ufficiali del padre adottivo	D	RE	R	R
14. Attinenza / cittadinanza				
14.1 Data (valida a partire da / valida fino a)	D	RE	R	R
14.2 Motivo dell'acquisto	D	RE	R	R
14.3 Annotazione del motivo dell'acquisto	D	RE	R	R
14.4 Motivo della perdita	D	RE	R	R
14.5 Annotazione del motivo della perdita	D	RE	R	R
14.6 Riferimento del registro delle famiglie	D	RE	R	R
14.7 Diritto di patriato o di corporazione	D	RE	R	R

	USC PD	USC CS	AS	UFSC
15 Dati relativi alla relazione				
15.1 Tipo (vincolo matrimoniale / rapporto di filiazione)	D	RE	R	R
15.2 Data (valida a partire da / valida fino a)	D	RE	R	R
15.3 Motivo dello scioglimento	D	RE	R	R